SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 25 febbraio 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 30 dicembre 2022.

Disposizioni per la costituzione, il riconoscimento, la gestione ed il finanziamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1 commi dal 515 al 518, con cui viene istituito il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lettera *f)* e 76 del regolamento (UE) 2115/2021 e con cui vengono affidate ad Ismea le funzioni di soggetto gestore del Fondo, da esercitarsi attraverso una società di capitali dedicata;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina» ed in particolare gli articoli 19 e 20, che modificano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 515, 517 e 518 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 2022, n. 148418 recante approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2022 e, in particolare, l'art. 14 che stabilisce per l'anno 2022 una fase di sperimentazione del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole, comprensiva dell'implementazione degli strumenti propedeutici al suo funzionamento, fissandone le specifiche nell'allegato 11 al Piano;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Considerato che l'art. 1, comma 515, della citata legge 30 dicembre 2021, nell'istituire il Fondo mutualistico nazionale, stabilisce che le disposizioni per il riconoscimento, la costituzione, il finanziamento e la gestione del Fondo sono definite con successivo decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste disponendo, altresì, che i criteri e le modalità di intervento del Fondo stesso siano definiti annualmente nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura di cui all'art. 4 del citato decreto legislativo n. 102/2004;

Considerato il decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158, così come modificato dal decreto 31 gennaio 2019, n. 1104, recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettere *b)*, e *c)* e *d)* del regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013;

Visto il Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 che ricomprende gli interventi di cui all'art. 76 del regolamento (UE) 2115/2021, inerenti alla gestione del rischio, fra i quali l'implementazione di un Fondo mutualistico nazionale catastrofale (codice intervento SRF04);

Visto il decreto direttoriale 23 maggio 2022, n. 232063 con il quale è disposto il pagamento ad impegno contestuale per il trasferimento della somma di euro 5.000.000,00 ad ISMEA per la sperimentazione e avviamento del Fondo mutualistico nazionale catastrofale, ai sensi della legge del 30 dicembre 2021, n. 234;

Vista la nota n. 27625 del 14 luglio 2022 con la quale l'Istituto per i servizi per il mercato agricolo alimentare -ISMEA ha comunicato la delibera di costituzione della società di capitali denominata «AGRI-CAT S.r.l.»;

Visto l'atto costitutivo del 21 luglio 2022 e lo statuto della società «AGRI-CAT S.r.l.»;

Considerato che gli interventi inerenti alla gestione del rischio, previsti dal regolamento (UE) 2115/2021, trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Ritenuto necessario stabilire le disposizioni per il riconoscimento, la costituzione, il finanziamento e la gestione del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, in conformità al disposto dell'art. 1, comma 515, della citata legge 30 dicembre 2021;

Decreta:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina la costituzione, il riconoscimento, il finanziamento e la gestione del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, commi 515 e seguenti della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) «agricoltore partecipante»: gli agricoltori destinatari delle compensazioni finanziarie del Fondo, in virtù del possesso dei seguenti requisiti:

beneficiari di pagamenti diretti della PAC 2023-2027, ai sensi dell'art. 19 del regolamento (UE) 2021/2015;

imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;

agricoltori in attività ai sensi dell'art. 4, par. 5 del regolamento UE n. 2021/2115;

titolari del «fascicolo aziendale» nel quale sono descritti il piano di coltivazione e le superfici utilizzate per ottenere il prodotto oggetto di copertura del Fondo;

b) «Autorità competente»: la Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

c) «conto di tesoreria»: il conto corrente da istituirsi presso la tesoreria centrale e intestato al soggetto gestore, nel quale a partire dal 1° gennaio 2023 confluiranno le somme destinate al finanziamento del Fondo ai sensi dell'art. 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

d) «FEAGA»: Fondo europeo agricolo di garanzia;

e) «Fondo AgriCat» (di seguito «Fondo»): il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità istituito ai sensi dell'art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità e finalizzato agli interventi di cui all'art. 76 del regolamento (UE) 2115/2021;

f) «Piano di gestione dei rischi in agricoltura» (di seguito «PGRA»): strumento attuativo annuale del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

g) «Sistema di gestione dei rischi (SGR)»: sistema integrato di gestione dei rischi istituito dall'art. 11 del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 e successive modifiche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015;

h) «soggetto gestore»: la società di capitali di cui all'art. 1, comma 516, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, costituita dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, avente la denominazione sociale «AGRI-CAT S.r.l.» e dedicata ad esercitare le funzioni di gestore del Fondo;

i) «regolamento piani strategici»: il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021.

Capo II

COSTITUZIONE DEL FONDO E RICONOSCIMENTO DEL SOGGETTO GESTORE

Art. 3.

Costituzione del Fondo

1. Il Fondo, costituito ai sensi dell'art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, è finalizzato al pagamento delle compensazioni agli agricoltori partecipanti a seguito dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, ai sensi dell'art. 76 del regolamento piani strategici.

2. Il Fondo opera conformemente alle disposizioni del regolamento piani strategici e del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027.

Art. 4.

Riconoscimento del soggetto gestore

1. La società di capitali «AGRI-CAT S.r.l.» costituita il 21 luglio 2022 dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA ai sensi dell'art. 1, comma 516, della legge 30 dicembre 2021, è riconosciuta quale soggetto gestore del Fondo.

2. Lo statuto della società, in conformità alle disposizioni dell'art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, prevede la partecipazione, come socio di minoranza, all'esito della trasformazione prevista dall'art. 15-*bis* del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, di SIN S.p.a.
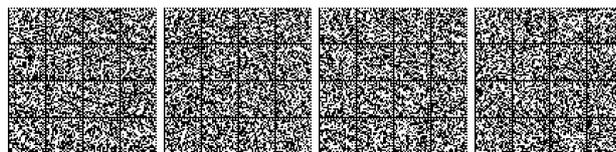
- Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura S.p.a. - costituita ai sensi dell'art. 14, comma 10-*bis* del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

3. Entro il 31 dicembre 2022, il soggetto gestore di cui al comma 1 costituisce il proprio fascicolo aziendale.

Capo III

GESTIONE DEL FONDO

Art. 5.

Ambiti di operatività del Fondo

1. Il Fondo opera a copertura dei rischi catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole vegetali sull'intero territorio nazionale nel periodo che intercorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, i criteri e le modalità di intervento del Fondo sono definiti nel PGRA.

Art. 6.

Regolamento del Fondo

1. Il soggetto gestore adotta il regolamento del Fondo che prevede necessariamente:

a) scopo perseguito dal Fondo in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021;

b) procedimento per la partecipazione dell'agricoltore al Fondo;

c) durata della copertura mutualistica per ciascun prodotto;

d) modalità di gestione del Fondo, ivi compresa la gestione finanziaria;

e) obbligo di restituzione di eventuali compensazioni indebitamente percepite da parte dell'agricoltore partecipante;

f) criteri per la determinazione delle perdite economiche e per la conseguente determinazione delle compensazioni spettanti all'agricoltore partecipante;

g) modalità e tempistiche per il ricorso da parte dell'agricoltore partecipante in caso di eventuale contenzioso con il soggetto gestore.

2. Entro dieci giorni dall'adozione, il soggetto gestore trasmette all'Autorità competente il regolamento di cui al comma 1.

3. Il regolamento è approvato con apposito provvedimento dell'Autorità competente, previa valutazione della relativa conformità ai requisiti di cui al presente decreto nonché alle disposizioni della normativa unionale e nazionale di riferimento.

4. L'approvazione di cui al comma 3 è condizione necessaria per l'avvio dell'operatività del Fondo nell'ambito della PAC 2023-2027, fatta salva la gestione della fase sperimentale di cui al successivo art. 10.

Art. 7.

Patrimonio e contabilità del Fondo

1. Il patrimonio del Fondo è separato rispetto al patrimonio del soggetto gestore.

2. Il capitale del Fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori partecipanti è costituito, per la quota privata, dai prelievi del 3% effettuati dagli organismi pagatori sui singoli agricoltori partecipanti, ai sensi dell'art. 19 del regolamento piani strategici e, per la quota pubblica, dai contributi finanziari di cui all'art. 76, paragrafo 3, lettera *b)* del medesimo regolamento.

3. Il patrimonio del Fondo è incrementato ogni anno dell'eventuale importo residuo della disponibilità finanziaria annuale.

4. Il Fondo determina le compensazioni da corrispondere agli agricoltori partecipanti aventi diritto nel limite della disponibilità finanziaria annuale. Qualora l'entità complessiva dei danni indennizzabili ecceda la disponibilità finanziaria annuale destinata al pagamento delle compensazioni, l'ammontare delle compensazioni è rideterminato sulla base di un riproporzionamento lineare per tutti gli aventi diritto.

5. La contabilità del Fondo è tenuta separatamente dalle altre contabilità relative ad eventuali attività del soggetto gestore.

6. Le risorse del Fondo sono gestite tramite il conto di tesoreria.

Art. 8.

Adesione al Fondo e alla copertura mutualistica

1. La domanda unica presentata da ciascun agricoltore in ambito PAC 2023-2027 costituisce, per l'anno in questione, domanda di adesione al Fondo e alla relativa copertura mutualistica.

2. La presentazione della domanda unica di cui al comma 1 autorizza l'organismo pagatore ad eseguire il prelievo obbligatorio in relazione a tutte le domande uniche che presentano almeno un intervento ammissibile all'aiuto, nella misura del 3% di ciascun pagamento, secondo le modalità previste dal decreto recante le disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto concerne i pagamenti diretti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

3. Il prelievo di cui al comma 2 costituisce versamento della quota a carico dell'agricoltore partecipante; un eventuale successivo recupero sulla quota FEAGA dei pagamenti diretti oggetto del prelievo non determina una conseguente riduzione del prelievo stesso versato al Fondo né l'esclusione dal riconoscimento delle compensazioni, né alcun obbligo di restituzione delle compensazioni eventualmente ricevute dal Fondo.

4. Gli organismi pagatori, nei casi di cui al comma 3, provvedono a recuperare tutto o parte del prelievo già versato al Fondo direttamente dall'agricoltore, compensando tali importi nell'ambito delle procedure di recupero vigenti in ambito FEAGA.
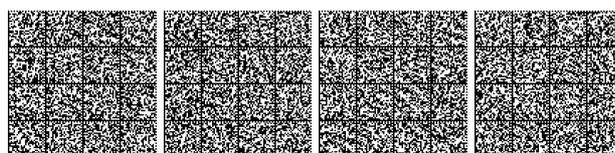
Art. 9.

Riconoscimento delle compensazioni

1. Sono potenzialmente titolati a ottenere il risarcimento del danno esclusivamente gli agricoltori partecipanti che abbiano presentato denuncia di sinistro al Fondo e che risultino ricadenti in aree effettivamente interessate dall'evento catastrofale rilevato.

2. In presenza di un evento catastrofale che abbia determinato danni alle produzioni, ricorrendo le condizioni richieste per l'attivazione dell'intervento del Fondo, il diritto dell'agricoltore partecipante a beneficiare delle compensazioni finanziarie sorge esclusivamente in presenza di almeno un prelievo relativo alla domanda unica dell'anno in cui si è verificato l'evento catastrofale, indipendentemente dall'entità dello stesso e fatte salve le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 3; in assenza di almeno un prelievo di qualsiasi importo, l'agricoltore può presentare denuncia di sinistro ma il relativo risarcimento potrà essere liquidato solamente a prelievo intervenuto.

3. Le superfici oggetto di copertura del Fondo sono quelle condotte e inserite nella scheda di validazione utilizzata per la presentazione della domanda unica di cui all'art. 8 e trasmessa ad AGEA coordinamento. La denuncia di sinistro di cui al comma 1 deve discendere dal piano di coltivazione grafico aggiornato, nel corso dell'annata agraria, coerentemente con la realtà colturale; la presentazione di richieste di revisione dell'uso del suolo aziendale delle superfici oggetto di denuncia di sinistro, successive alla denuncia stessa, comportano l'esclusione automatica dal riconoscimento delle compensazioni.

4. La compensazione non può essere superiore al 100% della perdita di produzione subita; il regolamento del Fondo di cui all'art. 6 definisce i criteri per il calcolo delle compensazioni, in conformità alle disposizioni del regolamento piani strategici, del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 e del PGRA.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 516, della legge 30 dicembre 2021, i sistemi informatici necessari alla gestione del Fondo sono realizzati mediante il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) con l'acquisizione dei servizi aggiudicati con la procedura di cui all'art. 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2021, AGEA è individuata quale soggetto preposto al prelievo delle quote di partecipazione degli agricoltori e alla erogazione delle compensazioni finanziarie in favore degli agricoltori partecipanti sulla base degli elenchi di liquidazione trasmessi dal soggetto gestore del Fondo, nonché alla verifica delle eventuali sovracompensazioni per effetto di un cumulo degli interventi del Fondo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati.

Art. 10.

Finanziamento spese di gestione del Fondo

1. Ai fini della copertura delle spese di cui all'art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, ivi comprese quelle sostenute per le attività di sperimentazione nella campagna 2022, Ismea ed il soggetto gestore si avvalgono della dotazione recata dal medesimo comma, pari a euro 5.000.000,00 e, per gli anni successivi, per le spese di gestione del fondo, ivi inclusi i costi di implementazione dei sistemi informatici, di eventuali stanziamenti recati dal bilancio dello Stato.

2. Le spese sostenute sono oggetto di rendicontazione all'Autorità competente secondo le modalità dalla stessa stabilite nel provvedimento di adozione di cui all'art. 6, comma 3.

3. Il soggetto gestore sostiene le spese secondo i principi di pertinenza, congruità e ragionevolezza.

Art. 11.

Obblighi informativi del soggetto gestore

1. A partire dal 2024, entro il 15 luglio di ogni anno, il soggetto gestore trasmette all'Autorità competente la relazione sull'attività svolta e la rendicontazione dei movimenti in entrata e in uscita che interessano l'attività del Fondo relativamente all'anno civile precedente.

2. Il soggetto gestore comunica all'Autorità competente qualsiasi modifica allo statuto e al regolamento del Fondo entro il termine di dieci giorni dall'approvazione della modifica stessa; la modifica del regolamento è oggetto di approvazione da parte dell'Autorità competente.

Il presente provvedimento è inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2022

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 192

23A01092

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2023.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Salame Piemonte» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento di esecuzione (UE) n. 1161/2015 della Commissione del 2 luglio 2015.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
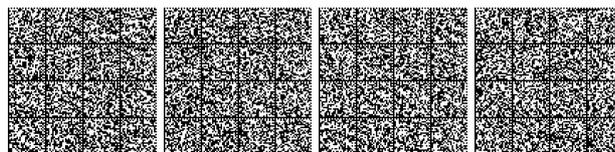
Visto l'art. 53, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come emendato dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento e del Consiglio, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di una DOP o di una IGP, a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie, da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare, l'art. 6-*quinquies*, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1161/2015 della Commissione del 2 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - Serie L 188 del 16 luglio 2015, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la indicazione geografica protetta «Salame Piemonte»;

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanità animale» ed, in particolare, l'art. 70;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687, che integra il citato regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* della legge 4 ottobre 2019, n. 117, che individua le autorità competenti designate ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori elencati ed, in particolare, il comma 7 che con riferimento al settore della sanità animale di cui al comma 1, lettere *c)* ed *e)* stabilisce che il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del regolamento (UE) 2016/429, è l'Autorità centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013 recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo per la Peste suina africana;

Visto il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste suina africana per il 2022, inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del 14 gennaio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro la Peste suina africana in Italia;

Vista l'ordinanza 13 gennaio 2022 del Ministro della salute d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2022;

Visto il dispositivo direttoriale prot. n. 583-DGSAF-MDS-P del Ministero della salute datato 11 gennaio 2022 ha individuato la zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia in cui sono vietate tutte le attività all'aperto, fermo restando che detta zona è suscettibile di modifiche sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica;

Visto il dispositivo dirigenziale 0001195 del 18 gennaio 2022 del Ministero della salute - Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, recante misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana, e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2022 n. 9, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 40 del 17 febbraio 2022, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste suina africana (PSA), convertito con la legge di conversione 7 aprile 2022, n. 29, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 90 del 16 aprile 2022;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 giugno 2022, recante requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini per allevamento, delle stalle di transito e dei mezzi che trasportano suini, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 173 del 26 luglio 2022;

Visto che l'art. 4 del medesimo decreto attribuisce all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, anche nell'ambito delle attività previste dai vigenti programmi di sorveglianza ed eradicazione delle malattie del suino, la verifica del rispetto dei sopra citati requisiti di biosicurezza;

Vista le ordinanze del Commissario straordinario alla Peste suina africana, nominato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022, ed, in particolare, l'ordinanza n. 4/2022, con la quale sono state fornite indicazioni per l'adozione delle misure di controllo, di cui al regolamento (UE) 2016/429 come attuate dal regolamento delegato (UE) 2020/687, in caso di conferma di Peste suina africana nei suini detenuti e per rimodulare e per rafforzare le misure di prevenzione per i territori ancora indenni dalla malattia;

Considerato che la Peste suina africana è un malattia infettiva virale trasmissibile, che colpisce i suini domestici detenuti e cinghiali selvatici e che, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2016/429 «normativa in materia di sanità animale» come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, è categorizzata come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

Tenuto conto che la Peste suina africana può avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale selvatica di cinghiali ed detenuta di suini interessata e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo, in modo significativo, sulla produttività del settore agricolo, a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nelle esportazioni;

Considerato che è necessario evitare qualsiasi contatto dei suini iscritti al sistema di controllo della IGP «Salame Piemonte», con cinghiali infetti o materiale biologico che potrebbe essere contaminato con il virus agente della Peste suina africana, che potrebbero trasmettere la malattia, fermo restando tutte le prescrizioni, imposte dalle disposizioni di cui sopra;

Considerato che la presenza della Peste suina africana è stata individuata in alcune aree all'interno della zona di produzione dei suini iscritti al sistema di controllo della IGP «Salame Piemonte» di cinghiali o di materiale biologico infetti, comportando l'eliminazione immediata dei suini allevati in qualsiasi forma, nel rispetto nelle disposizioni imposte dal Ministero della salute, autorità nazionale competente in materia igienico-sanitaria, come strumento di contrasto alla diffusione dell'epidemia;

Considerato che se fosse accertata la presenza di cinghiali o di materiale biologico, infetti in altre parti nella zona di produzione della stessa IGP, a causa della ulteriore diffusione dell'epidemia di Peste suina africana, sarebbe necessario procedere al depopolamento della medesima area sia dei cinghiali che degli animali allevati e, conseguentemente, anche dei suini allevati in qualsiasi forma, nel rispetto nelle disposizioni imposte dal Ministero della salute, autorità nazionale competente in materia igienico-sanitaria, come strumento di contrasto alla diffusione dell'epidemia;

Considerato detto depopolamento per i suini allevati comporta l'eliminazione dei suini allevati o detenuti in qualsiasi forma;

Vista la richiesta, inviata dal Consorzio «Salame Piemonte» IGP, riconosciuto dal Ministero ai sensi della legge n. 526/99, acquisita con protocollo n. 0061312 del 7 febbraio 2023, di modifica temporanea, per un periodo di dodici mesi, dell'art. 5 «Materie prime» del disciplinare di produzione, con la quale si chiede un aumento della percentuale del peso medio per partita (peso vivo) in modo da fronteggiare la situazione di notevole criticità che coinvolge l'intera filiera suinicola del «Salame Piemonte»;

Considerati gli effetti negativi derivanti dalle restrizioni e limitazioni imposte dalle autorità sanitarie italiane, al fine di bloccare la diffusione della Peste suina africana, in zone diverse da quelle già identificate e delimitate;

Considerata, altresì, la rallentata movimentazione dei suini, iscritti al sistema di controllo della IGP «Salame Piemonte», connessa alle conseguenti verifiche delle autorità sanitarie;

Considerato, pertanto, che tali suini, pur avendo completato la fase di accrescimento previsto dal disciplinare di produzione della IGP, attendono negli allevamenti iscritti al sistema di controllo, per ricevere le verifiche delle autorità sanitarie;

Considerato che l'allungamento del ciclo di allevamento determina l'aumento del peso vivo medio per partita dei suini, destinati alla produzione di «Salame Piemonte» IGP, rispetto a quanto stabilito dal citato disciplinare di produzione della IGP;

Vista la dichiarazione, resa in data 10 gennaio 2023 da CSQA, organismo di controllo della IGP «Salame Piemonte», attestante che, dal 1° gennaio al 30 novembre 2022, il peso vivo medio della partita dei suini macellati è stato pari a 171,71 kg; gli allevamenti, che hanno consegnato suini con peso vivo medio della partita compreso tra 176,01 kg e 184,00 kg, sono stati 2.056, su un totale di 2.562 allevamenti; le partite di suini di peso vivo medio, comprese tra 176,01 kg e 184,00 kg, sono state 14.085;

Considerato, altresì, che, in base ai dati acquisiti alla data del presente provvedimento, è possibile ipotizzare, per il 2023, un incremento rilevante di almeno 1.500.000 suini, che potrebbero superare i limiti massimi del peso vivo medio imposti dal disciplinare di produzione, con il rischio concreto di un aggravamento ulteriore dell'intera filiera e dei soggetti iscritti.

Ritenuto di non poter escludere a priori che altri soggetti iscritti al sistema di controllo della IGP possano essere coinvolti in futuro;

Considerato lo stato della malattia in Italia e, tenuto conto degli elementi forniti, tale causa non esaurirà, realisticamente in tempi brevi, i propri effetti sui soggetti iscritti al sistema di controllo della IGP «Salame Piemonte», e sarà intimamente connessa alle future decisioni delle autorità sanitarie nazionali, volte a contrastare la sua diffusione;

Ritenuto, stante quanto sopra, di poter accogliere la proposta avanzata dal Consorzio di tutela, relativamente all'aumento dal 10% al 15%, della percentuale del peso medio per partita (peso vivo) dei suini destinati alla macellazione;

Ritenuto, altresì, che, sulla base degli elementi acquisiti, sia verosimilmente appropriato concedere un adeguato periodo di validità della modifica temporanea di che trattasi, tenendo, tuttavia, in debita considerazione le future decisioni delle autorità sanitarie nazionali, in merito all'evoluzione dell'epidemia di Peste suina africana;

Visto la comunicazione trasmessa dalla Regione Piemonte, acquisita al protocollo n. 0101604 del 14 febbraio 2023, che conferma quanto comunicato dal Consorzio di
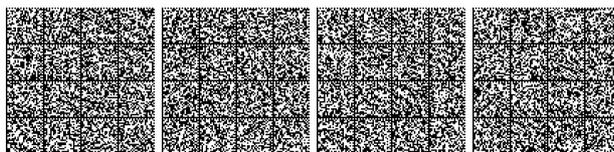
tutela e dall'organismo di controllo, esprimendo, al contempo, parere favorevole all'approvazione della modifica temporanea presentata;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della IGP «Salame Piemonte», ai sensi del citato art. 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, e dell'art. 6-*quinquies* del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della IGP «Salame Piemonte» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione della modifica temporanea del disciplinare di produzione della «Salame Piemonte» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento di esecuzione (UE) n. 1161/2015 della Commissione del 2 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie L 188 del 16 luglio 2015.

La presente modifica del disciplinare di produzione della IGP «Salame Piemonte» sarà in vigore dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per mesi dodici.

Roma, 15 febbraio 2023

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

MODIFICA TEMPORANEA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «SALAME PIEMONTE» AI SENSI DELL'ART. 53, PARAGRAFO 2 DEL REG. (UE) N. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO.

Il disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Salame Piemonte» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 184 del 10 agosto 2015;

è così modificato:

Art. 5.

I tipi genetici utilizzati devono assicurare il raggiungimento di pesi elevati con buone efficienze e, comunque, un peso medio per partita (peso vivo) di chilogrammi 160 più o meno 10%.

è sostituita dalla frase seguente:

I tipi genetici utilizzati devono assicurare il raggiungimento di pesi elevati con buone efficienze e, comunque, un peso medio per partita (peso vivo) di chilogrammi 160 più 15% o meno 10%.

La presente modifica sarà in vigore per mesi dodici dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.

23A01105

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 dicembre 2022.

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Lecco, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2015.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, e comma 4 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2018/3730/DGP-PBD del 19 marzo 2018, n. 8450 del 4 maggio 2021 e n. 20444 del 18 ottobre 2022;
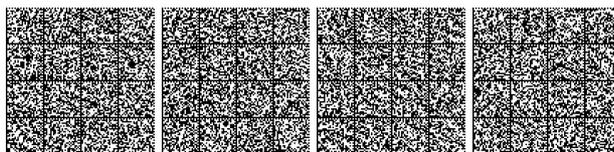
Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia riguardanti il trasferimento di immobili statali agli enti territoriali della Provincia di Lecco (LC):

prot. n. 2015/405 del 26 marzo 2015, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Colico, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1 del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «area a verde prospiciente il lago di Como ramo di Lecco nei pressi della passeggiata denominata passeggiata Marinai d'Italia»;

prot. n. 2015/1995 del 3 dicembre 2015, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Lecco, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1 del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «area con soprastanti edifici industriali Metallurgica»;

Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7 del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 24293 del 22 novembre 2022;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Colico

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Colico (LC) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «area a verde prospiciente il lago di Como ramo di Lecco nei pressi della passeggiata denominata passeggiata Marinai d'Italia», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia prot. n. 2015/405 del 26 marzo 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 309,00 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Colico.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 2.400,89, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 309,00.

Art. 2.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Lecco

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Lecco (LC) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «area con soprastanti edifici industriali Metallurgica», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia prot. n. 2015/1995 del 3 dicembre 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 171.606,74 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Lecco.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 1.214.881,69, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 171.606,74.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare ai Comuni di Colico e di Lecco della Provincia di Lecco.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2022

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 64

23A00975

DECRETO 28 dicembre 2022.

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti alla Regione Liguria, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2015.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/6479/DGP-PBD dell'11 maggio 2017 e n. 22323 del 17 dicembre 2021;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Liguria prot. n. 2015/1952 del 3 marzo 2015 e prot. n. 2015/1960 del 3 marzo 2015, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, alla Regione Liguria, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «n. 6 magazzini siti in Corso Italia, n. 1» e «locale uso ufficio»;

Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Liguria in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo alla regione trasferitaria pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 21587 del 28 ottobre 2022;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle risorse spettanti alla Regione Liguria

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti alla Regione Liguria sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà alla medesima regione degli immobili denominati «n. 6 magazzini siti in Corso Italia, n. 1» e «locale uso ufficio», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Liguria, rispettivamente, prot. n. 2015/1952 del 3 marzo 2015 e prot. n. 2015/1960 del 3 marzo 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 10.143,84 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte della Regione Liguria.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 79.455,45, sino all'anno 2022 compreso, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 10.143,84.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare alla Regione Liguria.
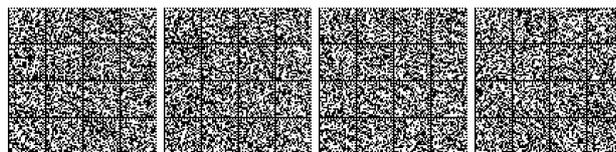
2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2022

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 103

23A00976

DECRETO 28 dicembre 2022.

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Reggio nell'Emilia, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2014.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio prot. n. 2014/28951/DGPS-DEM-DT del 12 novembre 2014, prot n. 2015/21939/DGP del 9 dicembre 2015, prot. n. 2017/6184/DGP-PBD del 5 maggio 2017 e prot. n. 12562 del 24 giugno 2022;

Visto i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Emilia-Romagna riguardanti il trasferimento di immobili statali ai comuni della Provincia di Reggio nell'Emilia (RE):

prot. n. 2014/20946/BO2 del 15 dicembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14729 del 10 settembre 2021, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Boretto, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «*Ex* sede ferroviaria Boretto R.E. località varie»;

prot. n. 2014/20075/BO2 del 1° dicembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14715 del 10 settembre 2021, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Brescello, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «*Ex* casa del fascio di Lentigione-Lentigione»;

prot. n. 2014/20945/BO2 del 15 dicembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14711 del 10 settembre 2021, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Canossa, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Zone alluvionali torrente Enza stretta delle Dirotte Carbonizzo»;

prot. n. 2014/18162/BO2 del 31 ottobre 2014, rettificato con provvedimento prot. n 2021/14730 del 10 settembre 2021 e prot. n. 2014/18158/BO2 del 31 ottobre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14712 del 10 settembre 2021, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Castellarano, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Terreni già destinati a strada, parcheggi pubblici e parco - foglio di mappa 42» e «Terreni ad uso strada pubblica via Molino - foglio di mappa 57»;

prot. n. 2014/16515/BO2 del 7 ottobre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14713 del 10 settembre 2021, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Poviglio, ai sensi dell'art. 56-*bis*,
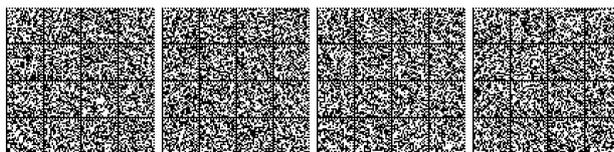
comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «*Ex* sede ferroviaria R.E Boretto località varie»;

prot. n. 2014/16224/BO2 del 2 ottobre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14722 del 10 settembre 2021, e prot. n. 2014/16229/BO2 del 2 ottobre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14717 del 10 settembre 2021, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Reggio nell'Emilia, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Terreno demaniale Canalina» e «Terreni a sud dell'aeroporto di Villa Ospizio»;

Visti gli articoli 2, 2-*bis* e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Emilia-Romagna in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 24711 del 25 novembre 2022;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Boretto

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Boretto (RE) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «*Ex* sede ferroviaria Boretto R.E. località varie», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Emilia-Romagna prot. n. 2014/20946/BO2 del 15 dicembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14729 del 10 settembre 2021, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 1.466,45 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Boretto.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 11.799,90, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 1.466,45.

Art. 2.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Brescello

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Brescello (RE) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «*Ex* casa del fascio di Lentigione-Lentigione», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Emilia-Romagna prot. n. 2014/20075/BO2 del 1° dicembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14715 del 10 settembre 2021, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 3.412,68 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Brescello.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 27.591,28, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 3.412,68.

Art. 3.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Canossa

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Canossa (RE) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Zone alluvionali torrente Enza stretta delle Dirotte Carbonizzo», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Emilia-Romagna prot. n. 2014/20945/BO2 del 15 dicembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14711 del 10 settembre 2021, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 670,00 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Canossa.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 5.391,21, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 670,00.
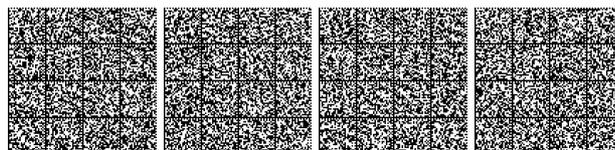
Art. 4.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Castellarano

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Castellarano (RE) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «Terreni già destinati a strada, parcheggi pubblici e parco - foglio di mappa 42» e «Terreni ad uso strada pubblica via Molino - foglio di mappa 57», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Emilia-Romagna, rispettivamente, prot. n. 2014/18162/BO2 del 31 ottobre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14730 del 10 settembre 2021 e prot. n. 2014/18158/BO2 del 31 ottobre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14712 del 10 settembre 2021, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 11.502,65 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Castellarano.

4 Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 93.975,07, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 11.502,65.

Art. 5.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Poviglio

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Poviglio (RE) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «*Ex* sede ferroviaria R.E. Boretto località varie», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Emilia-Romagna prot. n. 2014/16515/BO2 del 7 ottobre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14713 del 10 settembre 2021, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata, in euro 3.072,92 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli, utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Poviglio.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 25.307,39, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 3.072,92.

Art. 6.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Reggio nell'Emilia

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Reggio nell'Emilia (RE) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «Terreno demaniale Canalina» e «Terreni a sud dell'aeroporto di Villa Ospizio», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Emilia-Romagna, rispettivamente, prot. n. 2014/16224/BO2 del 2 ottobre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14722 del 10 settembre 2021 e prot. n. 2014/16229/BO2 del 2 ottobre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14717 del 10 settembre 2021, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 13.127,70 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Reggio nell'Emilia.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 108.294,53, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 13.127,70.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare ai Comuni di Boretto, di Brescello, di Canossa, di Castellarano, di Poviglio e di Reggio nell'Emilia della Provincia di Reggio nell'Emilia.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2022

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 95

23A00977

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 gennaio 2023.

Indizione della «Giornata per la donazione di organi».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 2000, n. 151, con la quale, fra l'altro, viene demandata al Ministro della salute, per il 2001 e per gli anni successivi, l'indizione della «Giornata per la donazione di organi»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della predetta direttiva che stabilisce che in tale giornata le amministrazioni pubbliche assumono e sostengono, nelle rispettive competenze, iniziative volte a favorire la conoscenza e la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto, come disciplinata dalle vigenti disposizioni;

Visto l'art. 1, comma 2, della medesima direttiva che dispone che entro il mese di febbraio il Ministro della salute stabilisce, con proprio decreto, la data della celebrazione della giornata nazionale in un periodo compreso tra il 21 marzo e il 31 maggio;

Preso atto che il Centro nazionale trapianti e le Associazioni di volontariato e di pazienti più rappresentative a livello nazionale, quali: Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule (AIDO) - Associazione nazionale emodializzati (ANED) - Associazione donatori midollo osseo (ADMO) - Associazione cardiotrapiantati italiana (ACTI) - Associazione italiana trapiantati di fegato (AITF) - Confederazione Forum nazionale delle associazioni di nefropatici, trapiantati d'organo e di volontariato (FORUM) - Federazione nazionale delle associazioni di volontariato per le malattie epatiche e il trapianto di fegato (LIVER-POOL) - Associazione Marta Russo Onlus, hanno convenuto di individuare la «Giornata per la donazione di organi» per il giorno 16 aprile 2023;

Decreta:

Art. 1.

1. La «Giornata per la donazione di organi», per l'anno 2023, è indetta per il giorno 16 aprile.

2. In tale giornata le amministrazioni pubbliche assumono e sostengono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a favorire l'informazione e la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto, come disciplinata dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2023

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 380

23A01171

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 15 febbraio 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Venlafaxina Zentiva», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 94/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del

direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 1001 del 27 gennaio 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 35 del 12 febbraio 2009, con la quale la società Zentiva Italia S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Venlafaxina Zentiva» (venlafaxina);

Vista la domanda presentata in data 14 ottobre 2022 con la quale la società Zentiva Italia S.r.l. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Venlafaxina Zentiva» (venlafaxina);

Vista la delibera n. 49 del 14 dicembre 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale VENLAFAXINA ZENTIVA (venlafaxina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule - A.I.C. n. 037881190 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 12,49;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 23,42;

«75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule - A.I.C. n. 037881101 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,81;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10,89.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118 a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Venlafaxina Zentiva» (venlafaxina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Venlafaxina Zentiva» (venlafaxina) è la seguente: medicinale soggetto a ricetta medica ripetibile (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 15 febbraio 2023

Il dirigente: TROTTA

23A01093

DETERMINA 15 febbraio 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tepmetko», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 96/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;
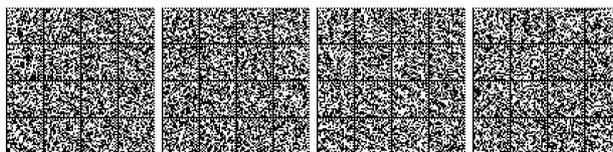
Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 66/2022 del 3 maggio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 14 maggio 2022, recante «Classificazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del medicinale per uso umano a base di tepotinib "Tepmetko"»;

Vista la domanda presentata in data 8 aprile 2022 con la quale la società Merck Europe B.V. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Tepmetko» (tepotinib);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 4-6 luglio 2022;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 22-25 novembre 2022;

Vista la delibera n. 1 del 23 gennaio 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TEPMETKO (tepotinib) nelle confezioni sottoindicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: «Tepmetko» in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) avanzato, con alterazioni genetiche associate a skipping dell'esone 14 (METex14) del fattore di transizione mesenchimale-epiteliale, che richiede terapia sistemica dopo precedente trattamento con immunoterapia e/o chemioterapia a base di platino.

Confezione: «225 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (Al/PVC-PE-PVDC-PE-PVC)» 60 compresse - A.I.C. n. 049967019/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 9.418,86.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 15.545,00.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: dodici mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

È istituito un registro dedicato al monitoraggio dell'uso del medicinale «Tepmetko», a base di tepotinib per l'indicazione ammessa alla rimborsabilità:

«Tepmetko» in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) avanzato, con alterazioni genetiche associate a skipping dell'esone 14 (METex14) del fattore di transizione mesenchimale-epiteliale, che richiede terapia sistemica dopo precedente trattamento con immunoterapia e/o chemioterapia a base di platino.

Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo web https://registri.aifa.gov.it/

I medici ed i farmacisti abilitati all'accesso al registro di monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione e dispensazione del medicinale in accordo ai criteri di eleg-

gibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

In caso di temporaneo impedimento dell'accesso ai sistemi informativi, i medici ed i farmacisti abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina. Successivamente alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici ed i farmacisti dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma web.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tepmetko» (tepotinib) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo (RNRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 15 febbraio 2023

Il dirigente: TROTTA

23A01094

DETERMINA 15 febbraio 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Evrenzo», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 97/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Francesco Trotta la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 147/2021 del 3 novembre 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 15 novembre 2021, recante «Classificazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano "Evrenzo", approvato con procedura centralizzata»;

Vista la domanda presentata in data 31 agosto 2021 con la quale la società Astellas Pharma Europe B.V. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Evrenzo» (roxadustat);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 1°-3 dicembre 2021;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 22-25 novembre 2022;

Vista la delibera n. 1 del 23 gennaio 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale EVRENZO (roxadustat) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Evrenzo» è indicato per il trattamento di pazienti adulti con anemia sintomatica associata a malattia renale cronica (MRC).

Confezioni:

«150 mg- compressa rivestita con film- uso orale- blister (PVC/ALU)» 12 x 1 compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 049685050/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 585,71;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 966,66;

«100 mg- compressa rivestita con film- uso orale- blister (PVC/ALU)» 12 x 1 compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 049685047/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 390,47;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 644,43;

«70 mg- compressa rivestita con film- uso orale- blister (PVC/ALU)» 12 x 1 compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 049685035/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 273,33;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 451,10;

«50 mg- compressa rivestita con film- uso orale- blister (PVC/ALU)» 12 x 1 compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 049685023/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 195,24;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 322,22;

«20 mg- compressa rivestita con film- uso orale- blister (PVC/ALU)» 12 x 1 compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 049685011/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 78,09;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 128,88.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico, come da allegato alla presente determina, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nonché a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Evrenzo» (roxadustat) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - nefrologo, internista, ematologo (RNRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 15 febbraio 2023

Il dirigente: TROTTA

ALLEGATO
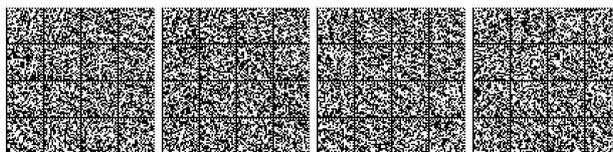
Piano Terapeutico per la prescrizione di EVRENZO (roxadustat) nel trattamento della anemia sintomatica associata a malattia renale cronica (MRC)

Da compilarsi ai fini della rimborsabilità SSN a cura dei centri ospedalieri identificati dalle Regioni o di specialisti nefrologo, internista, ematologo

Azienda Sanitaria: ____

Unità Operativa: ____

Nome e cognome del medico prescrittore: ____________________________

Recapito telefonico: ____

Paziente (nome, cognome): _______________________________________

Data di nascita: ____/ _____/ ______ Sesso: M ☐ F ☐

Codice Fiscale: ____

Indirizzo: ____

Recapiti telefonici: ____

ASL di Residenza: ____

Medico di Medicina Generale: ___________________________________

Durata (anni) di malattia (solo alla 1° prescrizione): _________________

Indicazioni autorizzate:

Evrenzo è indicato per il trattamento di pazienti adulti con anemia sintomatica associata a malattia renale cronica (MRC).

Indicazione rimborsata SSN:

Trattamento di pazienti adulti con anemia sintomatica associata a malattia renale cronica dialisi-dipendente e non dialisi-dipendente, *naive* alla terapia con ESA o non trattati con alcun ESA nelle 12 settimane precedenti.

Condizioni cliniche e criteri di rimborsabilità

☐ Trattamento dell'anemia sintomatica (Hb <11 g/dL) associata a malattia renale cronica in pazienti adulti sia in trattamento dialitico sia in trattamento conservativo

Il/la Paziente deve soddisfare una delle due condizioni sottostanti:

☐ Essere *naive* alla terapia con ESA (originator o biosimilari)

☐ Non essere stato trattato con ESA (originator o biosimilari) nelle 12 settimane precedenti l'inizio del trattamento con Evrenzo

Prescrizione

☐ Prima prescrizione	☐ Prosecuzione terapia: ☐ con modifiche ☐ senza modifiche	
Farmaco	Posologia	Durata
☐ Roxadustat compresse 20 mg ☐ Roxadustat compresse 50 mg ☐ Roxadustat compresse 70 mg ☐ Roxadustat compresse 100 mg ☐ Roxadustat compresse 150 mg		

Prima di iniziare il trattamento devono essere assicurate adeguate riserve di ferro.

La dose appropriata di roxadustat deve essere assunta per via orale tre volte alla settimana e non in giorni consecutivi.

La dose deve essere personalizzata per raggiungere e mantenere i livelli desiderati di Hb di 10-12 g/dL

La dose di roxadustat può essere aggiustata gradualmente verso l'alto o verso il basso rispetto alla dose iniziale a partire da 4 settimane dopo l'inizio del trattamento, e successivamente ogni 4 settimane secondo quanto descritto nella Tabella 2 dell'RCP.

I livelli di Hb, come riportato in RCP, devono essere monitorati ogni due settimane fino al raggiungimento e alla stabilizzazione del livello desiderato di Hb di 10-12 g/dL, e successivamente ogni 4 settimane, o come clinicamente indicato.

La prescrizione va effettuata in accordo con il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP).

La validità massima del Piano Terapeutico è di dodici mesi, prevedendo una prima rivalutazione a distanza di sei mesi dalla prima prescrizione come da RCP

Data valutazione: ___/___/ ______ Data scadenza: ___/___/ ______

Timbro e firma del medico prescrittore

____

23A01095

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di gliceril trinitrato, «Dermatrans».

Estratto determina AAM/PPA n. 130/2023 del 15 febbraio 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS): n. 1 variazione di tipo II, C.I.4: aggiornamento del paragrafo 4.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e conseguentemente della sezione corrispondente del foglio illustrativo, per allineamento all'ultima versione del *company core data sheet*, sostenuta da una *clinical overview*.

Ulteriore modifica editoriale minore per l'introduzione dell'espressione del dosaggio da «h» in «ore».

Relativamente al medicinale DERMATRANS (A.I.C. 034861) per le descritte confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C. n. 034861017 - «Dermatrans» 5 mg/24 ore cerotto transdermico - 15 cerotti transdermici;

A.I.C. n. 034861029 - «Dermatrans» 5 mg/24 ore cerotto transdermico - 30 cerotti transdermici;

A.I.C. n. 034861031 - «Dermatrans» 10 mg/24 ore cerotto transdermico - 15 cerotti transdermici;

A.I.C. n. 034861043 - «Dermatrans» 10 mg/24 ore cerotto transdermico - 30 cerotti transdermici;

A.I.C. n. 034861056 - «Dermatrans» 15 mg/24 ore cerotto transdermico - 15 cerotti transdermici;

A.I.C. n. 034861068 - «Dermatrans» 15 mg/24 ore cerotto transdermico - 30 cerotti transdermici.

Codice pratica: VC2/2022/115.

Numero procedura: IE/H/0109/001-003/II/023.

Titolare A.I.C.: Viatris Helathcare Limited (codice SIS 8627).

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed alle etichette.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A01106

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di nitroglicerina, «Epinitril».

Estratto determina AAM/PPA n. 133/2023 del 15 febbraio 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

una variazione di TIPO II, C.I.4: aggiornamento del paragrafo 4.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e conseguentemente della sezione corrispondente del foglio illustrativo, per allineamento all'ultima versione del *Company core data sheet*, sostenuta da una *clinical overview*.

Ulteriore modifica editoriale minore per l'introduzione dell'espressione del dosaggio da «h» in «ore».

Relativamente al medicinale EPINITRIL (A.I.C. 034860) per le descritte confezioni autorizzate all' immissione in commercio in Italia:

A.I.C. n. 034860015 «Epinitril» «5 mg/24 ore cerotto transdermico» 15 cerotti transdermici;

A.I.C. n. 034860041 «Epinitril» «5 mg/24 ore cerotto transdermico» 30 cerotti transdermici;

A.I.C. n. 034860039 «Epinitril» «10 mg/24 ore cerotto transdermico» 15 cerotti transdermici;

A.I.C. n. 034860027 «Epinitril» «10 mg/24 ore cerotto transdermico» 30 cerotti transdermici;

A.I.C. n. 034860054 «Epinitril» «15 mg/24 ore cerotto transdermico» 15 cerotti transdermici;

A.I.C. n. 034860066 «Epinitril» «15 mg/24 ore cerotto transdermico» 30 cerotti transdermici.

Codice pratica: VC2/2022/116.

Numero procedura: IE/H/0104/001-003/II/025.

Titolare A.I.C.: Viatris Helathcare Limited (codice SIS 8627).

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed alle etichette.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli

utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A01107

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rosuvastatina ed ezetimibe, «Rosumibe».

Estratto determina AAM/PPA n. 136/2023 del 15 febbraio 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

n. 1 variazione di tipo II, C.I.4: modifiche dei paragrafi n. 4.3 e 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, e del paragrafo n. 2 del foglio illustrativo per l'aggiornamento delle informazioni concernenti il principio attivo rosuvastatina.

Modifica del paragrafo n. 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per l'aggiunta di una reazione avversa. Ulteriori modifiche editoriali.

Relativamente al medicinale ROSUMIBE (A.I.C. 045350) per le confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codice pratica: VC2/2021/374.

Numero procedura: PL/H/0468/001-003/II/012

Titolare A.I.C.: PIAM Farmaceutici S.p.a. (codice fiscale 00244540100)

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A01108

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2 delle norme tecniche di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, con decreto del segretario generale n. 13 del 9 febbraio 2023, sono state modificate le tavole AG13, AG14, AG 15, AH 12, AH 13, AH 14, AH 15, AI 13, AI 14, AI 15 relative alle altezze idriche nelle aree interessate dal nodo idraulico di San Bonifacio (VR).

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.alpiorientali.it

23A01155

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERRARA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

la sotto-riportata impresa, già assegnataria del marchio sottoindicato, ha cessato la propria attività connessa con l'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara con determinazione dirigenziale n. 2023000006 del 17 febbraio 2023.

N. marchio	Impresa	Sede
32 FE	Bottega dell'orafo di Rizzioli Barbara & C. Snc	Ferrara

23A01144

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Ruoli del personale militare della Guardia di finanza collocato in ausiliaria

Ruoli del personale militare della Guardia di finanza che, alla data del 1° gennaio 2023, risulta collocato nella categoria dell'ausiliaria, pubblicati ai sensi dell'art. 992, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

A mente dello stesso art. 992:

«Il personale militare permane in ausiliaria per un periodo di cinque anni» (comma 2);

«Le pubbliche amministrazioni statali e territoriali, limitatamente alla copertura delle forze in organico, possono avanzare formale richiesta al competente Ministero per l'utilizzo del suddetto personale, nell'ambito della provincia di residenza e in incarichi adeguati al ruolo e al grado rivestito» (comma 3, secondo periodo).
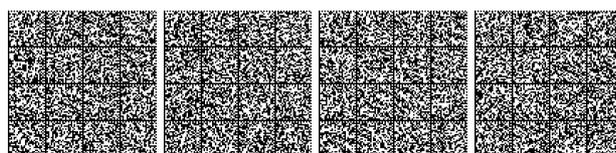
UFFICIALI IN AUSILIARIA

RUOLO NORMALE

COMPARTO ORDINARIO – COMPARTO AERONAVALE – COMPARTO SPECIALE

Grado all'atto del congedo	Ruolo	Comparto	Cognome	Nome	Data di nascita	Data di collocamento in ausiliaria
Magg.	RN	SPEC	GRECI	DARIO	05/01/1958	06/01/2018
Ten. Col.	RN	ORD	IMMARRATA	VINCENZO	25/01/1958	26/01/2018
Ten. Col.	RN	ORD	LOFFREDO	LUIGI	03/07/1958	04/07/2018
Magg.	RN	SPEC	DEL MASTO	MICHELE	04/08/1958	05/08/2018
Magg.	RN	SPEC	TONINATO	BRUNO	28/08/1958	29/08/2018
Magg.	RN	SPEC	TRIGGIANESE	VITO	27/10/1958	28/10/2018
Magg.	RN	SPEC	DI CAPUA	ENZO	05/11/1958	06/11/2018
Col.	RN	ORD	OFFERENTE	ALBERTO	11/11/1958	12/11/2018
Magg.	RN	SPEC	PECORARO	PAOLO	05/01/1959	06/01/2019
Magg.	RN	SPEC	BORRELLI	SALVATORE	21/01/1959	22/01/2019
Magg.	RN	SPEC	TOZZOLA	CESARE	24/01/1959	25/01/2019
Ten. Col.	RN	ORD	DELLA ROSSA	FRANCESCO	14/02/1959	15/02/2019
Gen.B.	RN	ORD	MASTROPIERRO	GAETANO	05/05/1959	01/03/2019
Col.	RN	AN	TOSSINI	GIUSEPPE	04/03/1959	05/03/2019
Ten. Col.	RN	ORD	CESARINI	ANTONIO	14/03/1959	15/03/2019
Gen.B.	RN	ORD	INGUAGGIATO	LUCIANO	15/03/1956	16/03/2019
Ten. Col.	RN	ORD	RIZZO	CESARE	27/05/1959	28/05/2019
Col.	RN	ORD	LOLLI	MAURO	14/07/1959	15/07/2019
Magg.	RN	SPEC	MASCIA	GIOVANNI	20/08/1959	21/08/2019
Ten. Col.	RN	SPEC	PETITTO	SERGIO	16/09/1959	17/09/2019
Col.	RN	ORD	BALZANO	PAOLO COSMA DAMIANO	27/09/1959	28/09/2019
Magg.	RN	SPEC	IANNOTTI	ANGELO ANTONIO	30/09/1959	01/10/2019
Ten. Col.	RN	AN	PITIROLLO	SALVATORE	01/10/1959	02/10/2019
Col.	RN	ORD	BLEVE	IPPAZIO	20/10/1959	21/10/2019
Col.	RN	ORD	GRATICCIA	GIUSEPPE	23/10/1959	24/10/2019
Col.	RN	ORD	CASCAVILLA	ANGELO MICHELE	06/12/1959	07/12/2019
Gen.D.	RN	ORD	ATTARDI	FRANCESCO	21/12/1954	22/12/2019
Ten. Col.	RN	ORD	GUARINO	MAURIZIO	28/01/1960	29/01/2020
Col.	RN	ORD	GRAVINA	AMEDEO	05/02/1960	06/02/2020
Magg.	RN	SPEC	GUIDI	RINO	27/02/1960	28/02/2020
Ten. Col.	RN	ORD	ROCCO	SERGIO	03/03/1960	04/03/2020
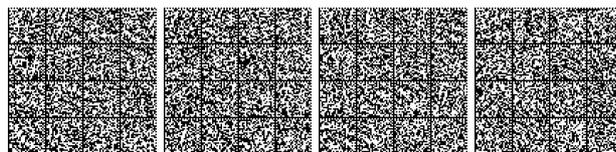
Col.	RN	ORD	DI GREGORIO	CLAUDIO	04/03/1960	05/03/2020
Col.	RN	ORD	BRANDIZZI	RICCARDO	26/05/1960	27/05/2020
Magg.	RN	SPEC	COSTA	ANTONINO	08/06/1960	09/06/2020
Magg.	RN	SPEC	PANCALDO TRIFIRO'	ANDREA	16/06/1960	17/06/2020
Ten. Col.	RN	ORD	SCHIATTARELLA	MARCO	15/08/1960	16/08/2020
Magg.	RN	SPEC	MAUTONE	GIUSEPPE	29/08/1960	30/08/2020
Gen.B.	RN	ORD	STRAZIOTA	VITO	06/09/1957	07/09/2020
Ten. Col.	RN	ORD	DIODOVICH	VINCENZO	06/10/1960	07/10/2020
Magg.	RN	SPEC	PORZIA	MICHELE	11/10/1960	12/10/2020
Col.	RN	ORD	TONDI	GIUSEPPE	18/11/1960	19/11/2020
Gen.B.	RN	ORD	TEDESCHI	VINCENZO	28/11/1957	29/11/2020
Ten. Col.	RN	ORD	ENNA	GIOVANNI	11/01/1961	12/01/2021
Magg.	RN	SPEC	BOVI	VINCENZO	16/01/1961	17/01/2021
Magg.	RN	SPEC	BARLETTA	CESARE	06/02/1961	07/02/2021
Col.	RN	ORD	VENETTONI	ANGELO	10/03/1961	11/03/2021
Col.	RN	ORD	TUDISCO	FRANCESCO	14/05/1961	15/05/2021
S. Ten.	RN	SPEC	CEGLIE	NICOLA	14/05/1961	15/05/2021
Magg.	RN	SPEC	CINQUESANTI	ANTONIO	01/06/1961	02/06/2021
Magg.	RN	SPEC	CALACIONE	BALDASSARE	04/06/1961	05/06/2021
Col.	RN	ORD	MANNUCCI	FABIO	05/07/1961	06/07/2021
Ten. Col.	RN	SPEC	DI BIAGIO	ANTONIO	08/07/1961	09/07/2021
Ten. Col.	RN	ORD	CARAGNANO	TOMMASO	13/07/1961	14/07/2021
Magg.	RN	SPEC	SCIBELLI	NICOLA	17/07/1961	18/07/2021
Col.	RN	ORD	COLONE	PINO	18/07/1961	19/07/2021
Col.	RN	ORD	GATTO	FRANCESCO	20/07/1961	21/07/2021
Magg.	RN	SPEC	ROMANAZZI	GIUSEPPE	28/07/1961	29/07/2021
Ten. Col.	RN	ORD	NICOLETTI	BRUNO	07/08/1961	08/08/2021
Col.	RN	SPEC	PIZZI	PATRIZIO	15/08/1961	16/08/2021
Magg.	RN	SPEC	TRIGGIANI	ANTONIO	17/08/1961	18/08/2021
Magg.	RN	SPEC	FORTE	GIUSEPPE	19/08/1961	20/08/2021
Col.	RN	ORD	PAPETTI	PAOLO	19/09/1961	20/09/2021
Col.	RN	AN	DI PIPPO	GIUSEPPE	22/09/1961	23/09/2021
Gen.B.	RN	ORD	CAROFIGLIO	FRANCESCO	01/10/1958	02/10/2021
Ten. Col.	RN	ORD	D'ONORIO DE MEO	GIOVANNI	01/10/1961	02/10/2021
Magg.	RN	SPEC	MICHELI	SETTIMIO	15/10/1961	16/10/2021
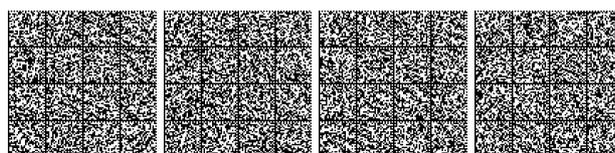
Magg.	RN	SPEC	MASDEA	ROSARIO	16/10/1961	17/10/2021
Ten. Col.	RN	SPEC	SEVERINO	GERARDINO	26/10/1961	27/10/2021
Col.	RN	ORD	FIORE	SERAFINO	06/11/1961	07/11/2021
Gen.B.	RN	ORD	CASELLI	CLAUDIO	16/11/1958	17/11/2021
Magg.	RN	SPEC	RUOTOLO	BRUNO	04/12/1961	05/12/2021
Col.	RN	SPEC	COZZOLI	PANTALEO	09/12/1960	10/12/2021
S. Ten.	RN	SPEC	ACCARDI	PIETRO	13/12/1961	14/12/2021
Gen.B.	RN	ORD	VERDOLOTTI	FERNANDO	02/01/1959	03/01/2022
Col.	RN	ORD	MAROTTA	PASQUALE	03/01/1962	04/01/2022
Col.	RN	AN	BENCIVENNI	ROBERTO	20/01/1962	21/01/2022
Ten. Col.	RN	AN	LEGATO	GIOVANNI	29/01/1962	30/01/2022
Ten.	RN	SPEC	NICOLARDI	ARTURO	04/02/1962	05/02/2022
Magg.	RN	SPEC	SALANITRO	FRANCESCO	05/02/1962	06/02/2022
Magg.	RN	SPEC	PORCACCHIA	GIUSEPPE	25/02/1962	26/02/2022
Col.	RN	ORD	PISANO	PIER LUIGI	02/03/1962	03/03/2022
Col.	RN	ORD	OCCHIPINTI	PAOLO	23/03/1962	24/03/2022
Ten.	RN	SPEC	PROTO	ALFREDO	23/03/1962	24/03/2022
Ten. Col.	RN	AN	DELL'ANNO	GIOVANNI	10/04/1962	11/04/2022
Gen.D.	RN	ORD	SEBASTE	ANTONIO	27/04/1957	28/04/2022
Col.	RN	ORD	DE GASPERIS	FRANCESCO	05/05/1962	06/05/2022
Col.	RN	ORD	MESSA	MICHELE GIOVANNI	12/05/1962	13/05/2022
Gen.B.	RN	ORD	FRATTINI	FRANCESCO	28/05/1959	29/05/2022
Magg.	RN	SPEC	COSTA	FILIPPO	16/06/1962	17/06/2022
Magg.	RN	SPEC	DI MARTINO	ANTONIO	21/06/1962	22/06/2022
Cap.	RN	SPEC	RUSSO	SALVATORE	29/06/1962	30/06/2022
Magg.	RN	SPEC	MINERVA	RODOLFO	19/07/1962	20/07/2022
S. Ten.	RN	SPEC	FRATINI	FABRIZIO	02/08/1962	03/08/2022
Gen.B.	RN	ORD	REFOLO	SALVATORE	10/08/1959	11/08/2022
Col.	RN	SPEC	MATTIACE	MERCURINO	11/08/1962	12/08/2022
Col.	RN	SPEC	SIMEONE	VITO	15/08/1961	16/08/2022
Col.	RN	ORD	PATRI'	FILIPPO	20/08/1962	21/08/2022
Col.	RN	AN	RECCHIA	PAOLO EMILIO	28/08/1962	29/08/2022
Ten.	RN	SPEC	DE FRANCESCO	ANGELO	08/09/1962	09/09/2022
Col.	RN	ORD	LICCIARDELLO	MASSIMO	18/09/1962	19/09/2022
S. Ten.	RN	SPEC	SALADINO	GIUSEPPE	24/09/1962	25/09/2022
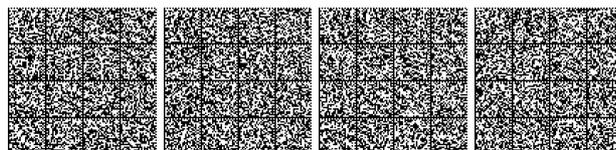
Col.	RN	ORD	DI PRATA	ANGELO FERDINANDO	16/10/1962	17/10/2022
Col.	RN	ORD	BOCCACCI	MARCO	03/11/1962	04/11/2022
Col.	RN	ORD	SIMONCINI	CARLO	19/11/1962	20/11/2022
Ten.	RN	SPEC	TAZZARI	VALTER	22/11/1962	23/11/2022
Col.	RN	ORD	FIUMARA	GIOVANNI	11/12/1962	12/12/2022
Col.	RN	ORD	GRANATA	ANTONIO	20/12/1962	21/12/2022
Col.	RN	ORD	ROSSI	MASSIMO	23/12/1962	24/12/2022
Gen.C.A.	RN	ORD	VICANOLO	GIUSEPPE	24/01/1959	27/12/2022
Col.	RN	ORD	ALIDORI	MARCO	30/12/1962	31/12/2022

RUOLO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO

Grado all'atto del congedo	Comparto	Cognome	Nome	Data di nascita	Data di collocamento in ausiliaria
Gen.B.	SAN.	COLAGROSSO	BENIAMINO	04/10/1955	05/10/2018
Col.	LOG.AMM.	VALLI	MARCO	29/07/1960	30/07/2021
Col.	TEC.	RODINO'	ANTONIO MICHELE	20/07/1961	21/07/2022

ISPETTORI IN AUSILIARIA

CONTINGENTE ORDINARIO

Grado all'atto del congedo	Cognome	Nome	Data di nascita	Data di collocamento in ausiliaria
Lgt. C.S.	BUDA	Rocco	01/01/1958	02/01/2018
Lgt. C.S.	SCIGLIUZZO	Luigi	04/01/1958	05/01/2018
Lgt. C.S.	SMELLINI	Graziano	22/01/1958	23/01/2018
Lgt. C.S.	DI SILVIO	Antonio	23/01/1958	24/01/2018
Lgt. C.S.	FEDE	Giuseppe	01/02/1958	02/02/2018
Lgt. C.S.	GUIDA	Giuseppe	08/03/1958	09/03/2018
Lgt. C.S.	DE BENEDETTO	Luigi	12/03/1958	13/03/2018
Lgt. C.S.	COMUNE	Antonio	22/03/1958	23/03/2018
Lgt. C.S.	RUSSO	Francesco	26/03/1958	27/03/2018
Lgt. C.S.	ZAFFARANO	Vincenzo	09/04/1958	10/04/2018
Lgt. C.S.	MARZULLO	Alfonso	28/05/1958	29/05/2018
Lgt. C.S.	BELFIORE	Paolo	05/06/1958	06/06/2018
Lgt. C.S.	BELLASALMA	Gerardo Alfredo	27/06/1958	28/06/2018
Lgt.	LEVIS	Valter	14/07/1958	15/07/2018
Lgt. C.S.	FRAZORI	Augusto	06/08/1958	07/08/2018
Lgt. C.S.	GIALLORENZO	Marcello	12/09/1958	13/09/2018
Mar. A.	GALLO	Ernesto	15/09/1958	16/09/2018
Lgt.	MATTIONI	Silvano	25/09/1958	26/09/2018
Mar. A.	CATALANO	Elio	25/09/1958	26/09/2018
Lgt. C.S.	LOBUONO	Francesco	04/10/1958	05/10/2018
Lgt. C.S.	BORRELLO	Giovanni	21/10/1958	22/10/2018
Lgt. C.S.	GALIANO	Antonello	07/11/1958	08/11/2018
Lgt.	TRAZZA	Rocco Eupremio	13/11/1958	14/11/2018
Lgt. C.S.	FIORILLO	Giuseppe	06/12/1958	07/12/2018
Mar. A.	CERRATO	Luigi	08/12/1958	09/12/2018
Lgt. C.S.	FOTI	Giorgio	30/12/1958	31/12/2018
Lgt. C.S.	PASQUINO	Gregorio	01/01/1959	02/01/2019
Lgt. C.S.	MARINO	Giuseppe Antonio	13/02/1959	14/02/2019
Lgt. C.S.	NOCCHI	Roberto	16/02/1959	17/02/2019
Lgt. C.S.	CAPRARA	Leonardo	07/03/1959	08/03/2019
Mar. A.	DEL PINTO	Stefano	09/03/1959	10/03/2019
Lgt. C.S.	MILIA	Lucio	11/03/1959	12/03/2019
Lgt. C.S.	ZUPPA	Raffaele	13/03/1959	14/03/2019
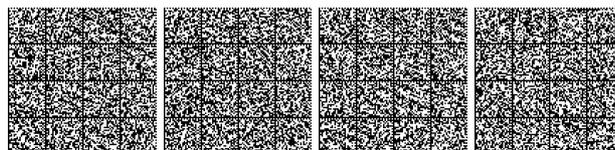
Grado all'atto del congedo	Cognome	Nome	Data di nascita	Data di collocamento in ausiliaria
Mar. A.	INVERSO	Guido Antonio	09/04/1959	10/04/2019
Lgt. C.S.	FULLONE	Donato	12/04/1959	13/04/2019
Lgt. C.S.	BALDASSARRO	Luigi	15/04/1959	16/04/2019
Lgt. C.S.	SPINZI	Massimo	19/04/1959	20/04/2019
Lgt. C.S.	GIULIANO	Luigi	04/05/1959	05/05/2019
Lgt.	APE	Antonio	17/05/1959	18/05/2019
Lgt. C.S.	CORONA	Vincenzo	28/05/1959	29/05/2019
Lgt. C.S.	PELONE	Massimo	01/06/1959	02/06/2019
Lgt. C.S.	LAVINO	Pasquale	09/06/1959	10/06/2019
Lgt. C.S.	MANCUSO	Francesco	10/06/1959	11/06/2019
Lgt. C.S.	NICOLAIS	Ciro	27/06/1959	28/06/2019
Lgt. C.S.	PAOLICELLI	Emanuele	10/07/1959	11/07/2019
Lgt. C.S.	PROVENZA	Massimo	22/07/1959	23/07/2019
Lgt. C.S.	ZERILLI	Angelo	05/08/1959	06/08/2019
Lgt. C.S.	DE COLA	Antonio	09/08/1959	10/08/2019
Lgt. C.S.	CARBONE	Andrea	13/08/1959	14/08/2019
Lgt. C.S.	SMALDINI	Luigi	21/08/1959	22/08/2019
Lgt. C.S.	NOCITA	Franco	04/09/1959	05/09/2019
Lgt. C.S.	IACONO	Gino Roberto	19/09/1959	20/09/2019
Lgt. C.S.	CRABA	Giuseppe Antonio	29/09/1959	30/09/2019
Lgt.	CUCCARO	Francesco	02/10/1959	03/10/2019
Lgt. C.S.	GIORGI	Antonio	15/10/1959	16/10/2019
Lgt. C.S.	DI MASCIO	Domenico	15/10/1959	16/10/2019
Lgt. C.S.	LASTELLA	Gianni	30/10/1959	31/10/2019
Lgt. C.S.	AMATO	Carmelo	03/11/1959	04/11/2019
Lgt.	RUSSO	Nicola	09/11/1959	10/11/2019
Lgt. C.S.	ZUCCA	Giovanni Antonio	20/11/1959	21/11/2019
Lgt. C.S.	COPPOLA	Ferdinando	13/12/1959	14/12/2019
Lgt. C.S.	AUCELLO	Tommaso	16/12/1959	17/12/2019
Lgt. C.S.	CAPUTO	Vincenzo	20/12/1959	21/12/2019
Lgt. C.S.	CONTINO	Salvatore	31/12/1959	01/01/2020
Lgt. C.S.	CITRO	Giovanni	10/01/1960	11/01/2020
Lgt. C.S.	PALLOTTA	Paolo	15/01/1960	16/01/2020
Lgt. C.S.	DELL'ANNA	Antonio	24/01/1960	25/01/2020
Lgt. C.S.	CAPPIELLO	Giovanni	28/01/1960	29/01/2020
Lgt. C.S.	RICCIO	Angelo	29/01/1960	30/01/2020

Grado all'atto del congedo	Cognome	Nome	Data di nascita	Data di collocamento in ausiliaria
Lgt. C.S.	FEDERICO	Andrea	12/02/1960	13/02/2020
Lgt. C.S.	ALTAVILLA	Giovanni	18/02/1960	19/02/2020
Lgt. C.S.	MANINI	Daniele	05/03/1960	06/03/2020
Lgt. C.S.	AMATO	Alfio	06/03/1960	07/03/2020
Lgt. C.S.	SABINO	Raffaele	08/03/1960	09/03/2020
Lgt. C.S.	DI NOCERA	Luigi	23/03/1960	24/03/2020
Lgt. C.S.	BILANCIA	Maurizio	25/03/1960	26/03/2020
Lgt. C.S.	SERGIO	Vincenzo	31/03/1960	01/04/2020
Lgt. C.S.	DE PASCALE	Francesco	04/04/1960	05/04/2020
Lgt. C.S.	IADICICCO	Domenico	13/04/1960	14/04/2020
Lgt. C.S.	SANTINI	Pietro	14/04/1960	15/04/2020
Mar. A.	PAONE	Domenico	30/04/1960	01/05/2020
Lgt. C.S.	PETRILLO	Massimo	04/05/1960	05/05/2020
Lgt. C.S.	MASCI	Urizeo	10/05/1960	11/05/2020
Lgt. C.S.	FOCONE	Francesco	10/05/1960	11/05/2020
Lgt. C.S.	FIORELLI	Augusto	15/05/1960	16/05/2020
Lgt. C.S.	LUTRI	Evangelista	16/05/1960	17/05/2020
Lgt. C.S.	CATALANO	Giuseppe	23/05/1960	24/05/2020
Lgt. C.S.	POLSINELLI	Fausto Tranquillo	09/06/1960	10/06/2020
Lgt. C.S.	RISUGLIA	Pietro Paolo	29/06/1960	30/06/2020
Lgt. C.S.	PASCALI	Pietro	29/06/1960	30/06/2020
Lgt. C.S.	D'ANDREA	Alfredo	16/07/1960	17/07/2020
Lgt. C.S.	DI FIORE	Vincenzo	17/07/1960	18/07/2020
Mar. A.	LEGROTTAGLIE	Bernardino	17/07/1960	18/07/2020
Lgt. C.S.	FONTE	Panfilo	19/07/1960	20/07/2020
Lgt. C.S.	ANCILLAO	Aldo	20/07/1960	21/07/2020
Lgt. C.S.	RICCOBENE	Vincenzo	20/07/1960	21/07/2020
Lgt. C.S.	PELELLA	Raffaele	06/08/1960	07/08/2020
Lgt. C.S.	STELLAVATECASCIO	Vincenzo	07/08/1960	08/08/2020
Lgt. C.S.	FRANCO	Vito	19/08/1960	20/08/2020
Lgt. C.S.	SCISCI	Oronzo	28/08/1960	29/08/2020
Lgt. C.S.	DENTI	Gonario	03/09/1960	04/09/2020
Mar. Ca.	AGOSTA	Giovanni	23/10/1960	24/10/2020
Lgt. C.S.	CANTE	Giovanni	27/10/1960	28/10/2020
Lgt. C.S.	ALO'	Pasquale	03/11/1960	04/11/2020
Lgt. C.S.	SERINELLI	Francesco	13/11/1960	14/11/2020
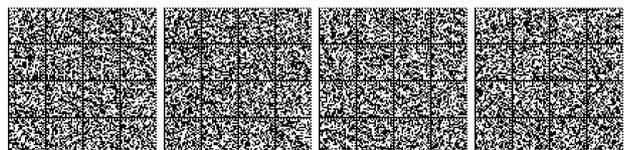
Grado all'atto del congedo	Cognome	Nome	Data di nascita	Data di collocamento in ausiliaria
Mar. A.	ESPOSITO	Paolo	22/11/1960	23/11/2020
Lgt. C.S.	INNO	Mario	30/11/1960	01/12/2020
Lgt. C.S.	BUONGIOVANNI	Lucio	12/12/1960	13/12/2020
Lgt. C.S.	BARBATO	Carmine	18/12/1960	19/12/2020
Lgt. C.S.	CASOLE	Stefano	29/12/1960	30/12/2020
Lgt. C.S.	MOTTOLA	Edoardo	02/01/1961	03/01/2021
Lgt. C.S.	BATTIPAGLIA	Paolo	18/01/1961	19/01/2021
Lgt. C.S.	ELIFANI	Giovanni	20/01/1961	21/01/2021
Lgt. C.S.	CUTRIGNELLI	Pasquale	20/01/1961	21/01/2021
Lgt. C.S.	SERRA	Giuseppe	02/02/1961	03/02/2021
Lgt. C.S.	PROTOPAPA	Claudio	04/02/1961	05/02/2021
Lgt. C.S.	BALLESTRACCI	Fiorenzo	09/02/1961	10/02/2021
Lgt. C.S.	MESSINA	Luciano	10/02/1961	11/02/2021
Lgt. C.S.	DI SOMMA	Pellegrino	11/02/1961	12/02/2021
Lgt. C.S.	LA ROSA	Francesco	12/02/1961	13/02/2021
Lgt.	D'AMORE	Mario	15/02/1961	16/02/2021
Mar. A.	MONACO	Paolo	18/02/1961	19/02/2021
Lgt. C.S.	GIORGIO	Andrea	11/03/1961	12/03/2021
Lgt. C.S.	RENZULLI	Alfredo Pasquale	02/04/1961	03/04/2021
Lgt. C.S.	CAPECE	Renato	09/04/1961	10/04/2021
Lgt. C.S.	SOFIA	Francesco	19/04/1961	20/04/2021
Lgt. C.S.	DI GIOIA	Salvatore	09/05/1961	10/05/2021
Lgt. C.S.	VARONE	Raffaele	10/05/1961	11/05/2021
Lgt. C.S.	DI LUCIA	Mario	14/05/1961	15/05/2021
Lgt. C.S.	NAPOLITANO	Salvatore	14/05/1961	15/05/2021
Lgt. C.S.	TRETOLA	Vincenzo	14/05/1961	15/05/2021
Lgt. C.S.	VAIANO	Pasquale	14/05/1961	15/05/2021
Mar. A.	CASALUCE	Giuseppe	14/05/1961	15/05/2021
Lgt. C.S.	LIGUORI	Vincenzo	08/06/1961	09/06/2021
Lgt. C.S.	MARSALA	Ciro Antonino	10/06/1961	11/06/2021
Lgt. C.S.	VANORE	Flavio	11/06/1961	12/06/2021
Lgt. C.S.	GUGLIELMO	Felice	28/06/1961	29/06/2021
Lgt. C.S.	SERRAINO	Salvatore	25/07/1961	26/07/2021
Lgt. C.S.	BRUNO	Raffaele	05/08/1961	06/08/2021
Lgt. C.S.	ZAMPELLA	Aldo	08/08/1961	09/08/2021
Mar. A.	BOSCO	Alfonso	21/09/1961	22/09/2021
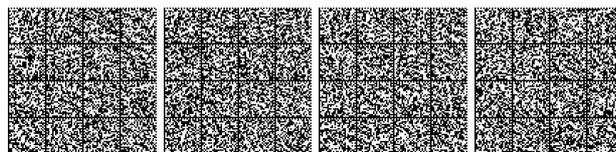
Grado all'atto del congedo	Cognome	Nome	Data di nascita	Data di collocamento in ausiliaria
Lgt. C.S.	DI LORENZO	Michele Gerardo	22/09/1961	23/09/2021
Lgt. C.S.	TODISCO	Michele	26/09/1961	27/09/2021
Lgt. C.S.	DE LUCIA	Antonio	07/10/1961	08/10/2021
Lgt. C.S.	CANINI	Umberto	08/10/1961	09/10/2021
Lgt. C.S.	CIOTTI	Roberto	07/11/1961	08/11/2021
Lgt. C.S.	MIGLIO	Raffaele	13/11/1961	14/11/2021
Lgt. C.S.	NARDOCCI	Stefano	20/11/1961	21/11/2021
Lgt. C.S.	MACCARELLI	Nunzio	22/11/1961	23/11/2021
Lgt. C.S.	SCHINTU	Giovanni Maria	27/11/1961	28/11/2021
Lgt.	COLACE	Salvatore	28/11/1961	29/11/2021
Mar. A.	VOZA	Armando	12/12/1961	13/12/2021
Lgt. C.S.	SUSCO	Gaetano	20/12/1961	21/12/2021
Lgt. C.S.	BOVA	Francesco	20/12/1961	21/12/2021
Lgt. C.S.	BATILDE	Floristano	22/12/1961	23/12/2021
Mar.	MASTRANTONIO	Giuliano	24/12/1961	25/12/2021
Lgt. C.S.	BISCETTI	Dario	25/12/1961	26/12/2021
Lgt. C.S.	PECCARISI	Antonio	09/01/1962	10/01/2022
Lgt. C.S.	CHERUBINI	Gianfranco	10/01/1962	11/01/2022
Lgt.	STOMEO	Rocco	11/01/1962	12/01/2022
Lgt. C.S.	ARTILLO	Salvatore	14/01/1962	15/01/2022
Lgt. C.S.	SILVESTRO	Arcangelo	19/01/1962	20/01/2022
Lgt.	BITONTI	Serafino	24/01/1962	25/01/2022
Lgt. C.S.	DI MATTEO	Giovanni	08/02/1962	09/02/2022
Lgt. C.S.	CERBONE	Nunzio	17/02/1962	18/02/2022
Lgt. C.S.	PAGANO	Domenico	17/02/1962	18/02/2022
Lgt. C.S.	D'ORIO	Giuseppe	09/03/1962	10/03/2022
Lgt. C.S.	LACERENZA	Antonio	14/03/1962	15/03/2022
Lgt. C.S.	FAZZARI	Luciano	30/03/1962	31/03/2022
Mar. A.	MIROTTO	Aniello	31/03/1962	01/04/2022
Lgt. C.S.	BIANCHI	Andrea	09/04/1962	10/04/2022
Lgt. C.S.	VANO	Armando	10/04/1962	11/04/2022
Mar. A.	ESPOSITO	Felice	10/04/1962	11/04/2022
Lgt. C.S.	MAIMONE	Salvatore	15/04/1962	16/04/2022
Lgt. C.S.	CAPORALE	Gerardo	24/04/1962	25/04/2022
Lgt. C.S.	RICCIARDI	Nicola	29/04/1962	30/04/2022
Lgt. C.S.	ZAMPELLI	Angelo	29/04/1962	30/04/2022
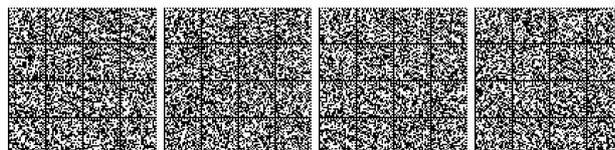
Grado all'atto del congedo	Cognome	Nome	Data di nascita	Data di collocamento in ausiliaria
Lgt. C.S.	BRUNETTI	Pasquale Antonio	08/05/1962	09/05/2022
Lgt. C.S.	BRUNO	Giuseppe	13/05/1962	14/05/2022
Lgt.	DELLA	Volpe Bruno	30/05/1962	31/05/2022
Lgt. C.S.	LUONGO	Antonio	31/05/1962	01/06/2022
Mar. A.	COLARUSSO	Sabato Emilio	31/05/1962	01/06/2022
Lgt.	GALISI	Claudio	09/06/1962	10/06/2022
Lgt. C.S.	MARABELLO	Giorgio	10/06/1962	11/06/2022
Mar.	VILLACCI	Antonio	12/06/1962	13/06/2022
Mar. A.	PALERMO	Nicola	14/06/1962	15/06/2022
Lgt. C.S.	D'ONORIO	Marcello	16/06/1962	17/06/2022
Lgt. C.S.	DE ROSA	Pietro	18/06/1962	19/06/2022
Lgt. C.S.	DE DOMINICIS	Rosario	30/06/1962	01/07/2022
Lgt. C.S.	DEL CORPO	Damiano	11/07/1962	12/07/2022
Lgt. C.S.	MATANO	Florindo Carmine	15/07/1962	16/07/2022
Mar.	VENA	Carmine Giovanni	16/07/1962	17/07/2022
Mar. A.	BIONDO	Antonio	20/07/1962	21/07/2022
Lgt.	CACCAVALE	Raffaele	24/07/1962	25/07/2022
Mar.	MERCANTI	Francesco	29/07/1962	30/07/2022
Mar. Ord.	STAIANO	Salvatore	31/07/1962	01/08/2022
Lgt. C.S.	TORNINCASA	Domenico	07/08/1962	08/08/2022
Lgt. C.S.	BARTOLOMUCCI	Maurizio	11/08/1962	12/08/2022
Mar.	PAOLELLA	Michele	11/08/1962	12/08/2022
Lgt. C.S.	TRISOLINI	Umberto	12/08/1962	13/08/2022
Lgt. C.S.	TARANTINO	Nicolino	19/08/1962	20/08/2022
Mar.	CASTELLANO	Alessandro Alfonso	01/09/1962	02/09/2022
Lgt. C.S.	ANTICO	Claudio	02/09/1962	03/09/2022
Lgt.	CAPOZZOLI	Salvatore	16/09/1962	17/09/2022
Mar. Ord.	LAMONACA	Michelangelo	18/09/1962	19/09/2022
Lgt. C.S.	INSANA	Giovanni	20/09/1962	21/09/2022
Lgt. C.S.	MONTANARINI	Dante	21/09/1962	22/09/2022
Lgt. C.S.	DEL SORBO	Michele	22/09/1962	23/09/2022
Mar. A.	MACCHIAROLO	Giovanni	26/09/1962	27/09/2022
Lgt. C.S.	CALDARONI	Domenico	27/09/1962	28/09/2022
Lgt. C.S.	CAMILLERI	Emilio	27/09/1962	28/09/2022
Lgt. C.S.	TERRACCIANO	Giovanni	04/10/1962	05/10/2022
Lgt. C.S.	PINTON	Pancrazio	04/10/1962	05/10/2022
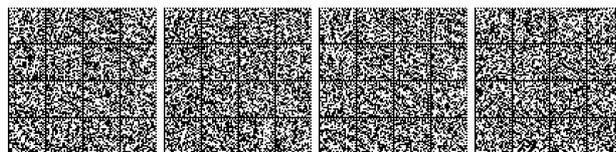
Grado all'atto del congedo	Cognome	Nome	Data di nascita	Data di collocamento in ausiliaria
Lgt. C.S.	VERARDI	Francesco	07/10/1962	08/10/2022
Lgt. C.S.	PILIEGO	Vincenzo	07/10/1962	08/10/2022
Lgt. C.S.	D'ALIA	Francesco	08/10/1962	09/10/2022
Lgt. C.S.	MONTEROMANO	Francesco	11/10/1962	12/10/2022
Lgt. C.S.	NOGARA	Franco	14/10/1962	15/10/2022
Lgt. C.S.	TESTA	Francesco	14/10/1962	15/10/2022
Lgt. C.S.	CATALDI	Giulio	15/10/1962	16/10/2022
Mar.	LEMBO	Mario	18/10/1962	19/10/2022
Lgt. C.S.	MARCODOPPIDO	Giovanni	06/11/1962	07/11/2022
Lgt. C.S.	MARRAZZO	Salvatore	09/11/1962	10/11/2022
Lgt. C.S.	D'ANGELO	Pasquale	12/11/1962	13/11/2022
Lgt. C.S.	TROTTA	Tommaso Pio	14/11/1962	15/11/2022
Lgt. C.S.	DI BIASE	Domenico	15/11/1962	16/11/2022
Lgt. C.S.	PICCOLO	Raffaele	18/11/1962	19/11/2022
Lgt. C.S.	ALBINI	Sergio	19/11/1962	20/11/2022
Mar. A.	DI RONZA	Giovanni	20/11/1962	21/11/2022
Mar. A.	GRIMALDI	Pasquale	29/11/1962	30/11/2022
Lgt. C.S.	D'AURIA	Giovanni	04/12/1962	05/12/2022
Lgt.	LONGO	Claudio	08/12/1962	09/12/2022
Lgt. C.S.	FIDEI	Dante	09/12/1962	10/12/2022
Lgt. C.S.	IAPICHELLO	Pasquale	10/12/1962	11/12/2022
Lgt. C.S.	BALSAMA'	Achille	14/12/1962	15/12/2022
Mar.	DI PIPPO	Roberto	18/12/1962	19/12/2022
Lgt. C.S.	DE LUCA	Giovanni	21/12/1962	22/12/2022
Lgt.	D'EUSTACCHIO	Alfredo	24/12/1962	25/12/2022
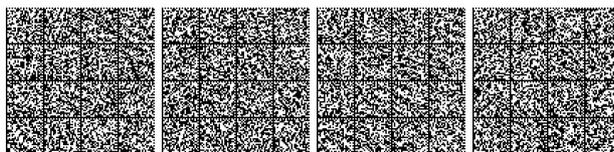
ISPETTORI IN AUSILIARIA

CONTINGENTE MARE

Grado all'atto del congedo	Cognome	Nome	Data di nascita	Data di collocamento in ausiliaria
Lgt. C.S.	DE SIMONE	Paolo Antonio	02/01/1958	03/01/2018
Lgt. C.S.	PERES	Carmine	26/02/1958	27/02/2018
Lgt. C.S.	PIGNATIELLO	Vincenzo	25/04/1958	26/04/2018
Lgt. C.S.	LANZILLI	Enrico	04/07/1958	05/07/2018
Lgt. C.S.	BETTINI	Renato	15/08/1958	16/08/2018
Lgt. C.S.	NARDULLI	Raffaele	16/12/1958	17/12/2018
Lgt. C.S.	REGINE	Bartolomeo	23/08/1959	24/08/2019
Lgt. C.S.	LA CROIX	Maurizio	01/09/1959	02/09/2019
Lgt. C.S.	RICCA	Francesco	26/12/1959	27/12/2019
Lgt. C.S.	MELE	Quirino	04/06/1960	05/06/2020
Lgt. C.S.	MAZZA	Giovanni	20/06/1960	21/06/2020
Lgt. C.S.	TAMBORRA	Vincenzo	21/04/1961	22/04/2021
Mar. A.	GAROFANO	Salvatore	10/06/1961	11/06/2021
Lgt. C.S.	DI GIOVANNI	Giacomo	17/07/1961	18/07/2021
Lgt. C.S.	COLUCCI	Angelo	25/09/1961	26/09/2021
Lgt. C.S.	CRISTIANI	Sabino	06/10/1961	07/10/2021
Lgt. C.S.	SCHIOCCA	Vincenzo	06/11/1961	07/11/2021
Lgt. C.S.	SANGRI	Consolato	24/11/1961	25/11/2021
Lgt. C.S.	LAGARESE	Montuori Luigi	21/12/1961	22/12/2021
Lgt. C.S.	MANGANO	Angelo Giuseppe	19/03/1962	20/03/2022
Lgt. C.S.	SANTONI	Antonello	19/04/1962	20/04/2022
Lgt.	IANNICIELLO	Raffaele	23/10/1962	24/10/2022
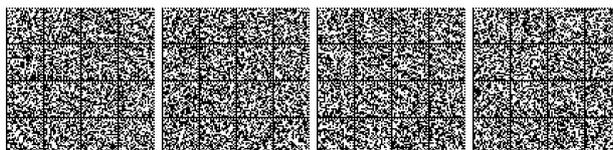
SOVRINTENDENTI IN AUSILIARIA

CONTINGENTE ORDINARIO

Grado all'atto del congedo	Cognome	Nome	Data di nascita	Data di collocamento in ausiliaria
Brig. Ca. Q.S.	COLETTA	Nunzio	19/01/1958	20/01/2018
Brig. Ca. Q.S.	LANZONE	Michele	01/02/1958	02/02/2018
Brig. Ca. Q.S.	IANNICELLI	Salvatore	05/02/1958	06/02/2018
Brig. Ca. Q.S.	MASTROLONARDO	Giuseppe	14/03/1958	15/03/2018
Brig. Ca. Q.S.	SANVIDO	Romeo	29/03/1958	30/03/2018
Brig. Ca. Q.S.	SOLAZZO	Domenico	18/04/1958	19/04/2018
Brig. Ca. Q.S.	PECA	Oronzo	13/05/1958	14/05/2018
Brig. Ca.	CATANZARO	Claudio	15/05/1958	16/05/2018
Brig. Ca. Q.S.	BIANCO	Saverio	05/06/1958	06/06/2018
Brig. Ca. Q.S.	BRONZO	Angelo	10/06/1958	11/06/2018
Brig. Ca. Q.S.	PETRUCCI	Francesco	02/08/1958	03/08/2018
Brig. Ca. Q.S.	PISANO	Pasqualino	06/08/1958	07/08/2018
Brig. Ca. Q.S.	PIZZOLANTE	Luigi Rocco	10/09/1958	11/09/2018
Brig. Ca. Q.S.	ORSINI	Rosario	11/09/1958	12/09/2018
Brig. Ca.	RIZZO	Donato	06/10/1958	07/10/2018
Brig.	FILOCAMO	Vincenzo	10/10/1958	11/10/2018
Brig. Ca. Q.S.	GIUGNO	Domenico	19/10/1958	20/10/2018
Brig. Ca. Q.S.	TILOTTA	Mario	27/10/1958	28/10/2018
Brig. Ca. Q.S.	GENCARELLI	Carmine	06/12/1958	07/12/2018
Brig. Ca. Q.S.	CALABRO'	Stefano	07/01/1959	08/01/2019
Brig.	NICASTRO	Angelo	24/01/1959	25/01/2019
Brig.	MAGNO	Giorgio	02/03/1959	03/03/2019
Brig. Ca. Q.S.	VERGARA	Sossio	18/03/1959	19/03/2019
Brig. Ca. Q.S.	DI SANTO	Luigi	25/04/1959	26/04/2019
Brig. Ca. Q.S.	SACCO	Rosario	24/05/1959	25/05/2019
Brig. Ca. Q.S.	DRAGONE	Antonio	06/06/1959	07/06/2019
Brig. Ca. Q.S.	DAQUINO	Antonio	28/08/1959	29/08/2019
Brig. Ca.	FOTI	Domenico Antonio	01/09/1959	02/09/2019
Brig. Ca. Q.S.	MORRIELLO	Gregorio	05/10/1959	06/10/2019
Brig. Ca. Q.S.	GENGA	Antonio	04/11/1959	05/11/2019
Brig.	LIPANI	Filippo	07/11/1959	08/11/2019
Brig. Ca. Q.S.	DEL BUONO	Gaetano	08/11/1959	09/11/2019
Brig. Ca. Q.S.	CICORELLA	Luigi	05/01/1960	06/01/2020

Grado all'atto del congedo	Cognome	Nome	Data di nascita	Data di collocamento in ausiliaria
Brig. Ca. Q.S.	SVEZIA	Sebastiano	10/01/1960	11/01/2020
Brig. Ca. Q.S.	ALBANESE	Riccardo	11/01/1960	12/01/2020
Brig.	STAIANO	Aldevino	18/01/1960	19/01/2020
Brig. Ca. Q.S.	MARINI	Aldo	07/02/1960	08/02/2020
Brig. Ca. Q.S.	TROIANO	Primiano	06/03/1960	07/03/2020
Brig. Ca.	MAMONE	Francesco	14/03/1960	15/03/2020
Brig. Ca. Q.S.	GUERRA	Angelo Giuseppe	18/04/1960	19/04/2020
Brig. Ca. Q.S.	PIRRUCCIO	Sebastiano	24/04/1960	25/04/2020
Brig. Ca. Q.S.	MILANO	Angelo	10/05/1960	11/05/2020
Brig. Ca. Q.S.	MASTROSTEFANO	Sandro	22/06/1960	23/06/2020
Brig. Ca.	ARAGONA	Domenico	24/06/1960	25/06/2020
Brig. Ca. Q.S.	DI SCIACCA	Vincenzo Pietro	01/07/1960	02/07/2020
Brig. Ca. Q.S.	FURINO	Aniello	10/07/1960	11/07/2020
Brig. Ca. Q.S.	GALLOTTI	Giovanni	25/07/1960	26/07/2020
Brig.	CARPINELLI	Vincenzo	27/07/1960	28/07/2020
Brig. Ca. Q.S.	TEDESCHI	Rocco	15/08/1960	16/08/2020
Brig. Ca. Q.S.	CARETTA	Pietro	29/08/1960	30/08/2020
Brig. Ca. Q.S.	CALDIERARO	Emilio	04/09/1960	05/09/2020
Brig. Ca. Q.S.	LA CROCE	Vittorio	05/09/1960	06/09/2020
Brig.	APREA	Domenico	29/10/1960	30/10/2020
Brig. Ca. Q.S.	CAPONE	Vincenzo	14/12/1960	15/12/2020
Brig. Ca. Q.S.	VENUTO	Pietro	02/01/1961	03/01/2021
Brig. Ca. Q.S.	LONGO	Biagio Vincenzo	24/01/1961	25/01/2021
Brig.	CARDIA	Antonino	27/01/1961	28/01/2021
Brig. Ca. Q.S.	TELESCA	Angelovito	12/02/1961	13/02/2021
Brig.	MARMOREA	Luciano	18/02/1961	19/02/2021
Brig. Ca. Q.S.	DI GIROLAMO	Pasquale	03/04/1961	04/04/2021
Brig. Ca.	PALAGIANO	Antonio	03/04/1961	04/04/2021
Brig. Ca. Q.S.	CUOMO	Pietro	26/04/1961	27/04/2021
Brig. Ca. Q.S.	CESTRONE	Mario	02/05/1961	03/05/2021
Brig. Ca.	ABBIENTO	Giuseppe	01/06/1961	02/06/2021
Brig.	AGLIECO	Mario	02/06/1961	03/06/2021
Brig. Ca.	FUSCO	Arnaldo	12/06/1961	13/06/2021
Brig. Ca. Q.S.	DE VITO	Fernando Lauro	12/07/1961	13/07/2021
Brig.	PICCARO	Roberto	21/07/1961	22/07/2021
Brig. Ca.	FARICELLI	Sergio	15/08/1961	16/08/2021

Grado all'atto del congedo	Cognome	Nome	Data di nascita	Data di collocamento in ausiliaria
Brig. Ca.	MAMONE	Franco Rosolino	04/09/1961	05/09/2021
Brig. Ca. Q.S.	MARCHIONE	Vincenzo	14/09/1961	15/09/2021
Brig. Ca. Q.S.	MOLINARI	Nicola	15/09/1961	16/09/2021
V. Brig.	RITI	Mauro	06/10/1961	07/10/2021
Brig. Ca. Q.S.	CECAMORE	Eolo	26/10/1961	27/10/2021
Brig. Ca. Q.S.	LASALA	Luigi	06/11/1961	07/11/2021
V. Brig.	SAVASTANO	Mario	25/11/1961	26/11/2021
Brig.	FAMULARO	Domenico	30/11/1961	01/12/2021
Brig. Ca.	MALIGNAGGI	Maurizio	10/12/1961	11/12/2021
Brig.	MUSIO	Nicola	15/12/1961	16/12/2021
Brig. Ca.	IOIME	Antonio	19/12/1961	20/12/2021
V. Brig.	CORSELLO	Pippo	26/01/1962	27/01/2022
Brig. Ca. Q.S.	MANZELLA	Giuseppe	13/03/1962	14/03/2022
Brig. Ca.	GAMBARDELLA	Alfonso	25/03/1962	26/03/2022
Brig. Ca. Q.S.	NAPOLITANO	Sabato Felice	05/04/1962	06/04/2022
Brig. Ca.	RUSSO	Giuseppe	16/04/1962	17/04/2022
Brig.	CECERE	Alberto Antonio	21/05/1962	22/05/2022
Brig. Ca.	GUASTAFIERRO	Mario	08/06/1962	09/06/2022
Brig. Ca.	DI LEO	Nicola	11/06/1962	12/06/2022
Brig. Ca.	FELIS	Antonino	15/06/1962	16/06/2022
Brig. Ca.	PALERMO	Roberto	22/06/1962	23/06/2022
V. Brig.	IODICE	Alberto	24/06/1962	25/06/2022
Brig. Ca.	ESPOSITO	Antonio	28/06/1962	29/06/2022
Brig. Ca.	INDOMENICO	Bruno	05/08/1962	06/08/2022
V. Brig.	CARRIERO	Domenico Gaetano	13/08/1962	14/08/2022
Brig.	CAVALIERE	Carlo	11/09/1962	12/09/2022
Brig.	MAZZUCA	Mario Giuseppe	13/09/1962	14/09/2022
Brig. Ca. Q.S.	COZZOLINO	Giovanni	15/09/1962	16/09/2022
Brig. Ca.	PARISI	Michele Giuseppe	29/09/1962	30/09/2022
Brig. Ca. Q.S.	LEMMO	Antonino	20/10/1962	21/10/2022
Brig. Ca. Q.S.	RUSSO	Mario	26/10/1962	27/10/2022
Brig.	SAPORITO	Calogero	14/12/1962	15/12/2022
V. Brig.	TIRELLI	Benedetto	14/12/1962	15/12/2022
Brig.	GRIECO	Antonio	16/12/1962	17/12/2022
Brig.	NADDEO	Vincenzo	20/12/1962	21/12/2022

SOVRINTENDENTI IN AUSILIARIA

CONTINGENTE MARE

Grado all'atto del congedo	Cognome	Nome	Data di nascita	Data di collocamento in ausiliaria
Brig. Ca. Q.S.	MURRU	Roberto	09/02/1960	10/02/2020
Brig.	CIUCCIO	Giovanni	02/05/1960	03/05/2020
Brig.	BORGIA	Mauro	22/03/1961	23/03/2021
Brig. Ca. Q.S.	PRIMERANO	Giovanni Antonio	02/11/1961	03/11/2021
Brig.	D'AGOSTINO	Giovanni	28/07/1962	29/07/2022
Brig. Ca. Q.S.	MONTAGNA	Vincenzo	02/10/1962	03/10/2022
Brig. Ca. Q.S.	CAPASSO	Ignazio Damiano	09/10/1962	10/10/2022
Brig. Ca.	D'ANGELO	Pasqualino	14/10/1962	15/10/2022
Brig.	TESTA	Carmelo	14/10/1962	15/10/2022

APPUNTATI IN AUSILIARIA

CONTINGENTE ORDINARIO

Grado all'atto del congedo	Cognome	Nome	Data di nascita	Data di collocamento in ausiliaria
App. Sc. Q.S.	LUCIERI	Francesco	04/10/1958	05/10/2018
App. Sc. Q.S.	RUBINO	Vincenzo	06/02/1959	07/02/2019
App. Sc. Q.S.	VISINONI	Roberto	06/05/1959	07/05/2019
App. Sc. Q.S.	MONACA	Salvatore	02/09/1959	03/09/2019
App. Sc. Q.S.	LONGO	Sebastiano	16/11/1959	17/11/2019
App. Sc. Q.S.	ACCARDI	Salvatore	04/01/1960	05/01/2020
App. Sc. Q.S.	FONTE	Roberto	19/04/1960	20/04/2020
App. Sc. Q.S.	COSTANTINO	Claudio	02/09/1960	03/09/2020
App. Sc. Q.S.	ANTONELLI	Vito	14/11/1960	15/11/2020
App. Sc. Q.S.	SEGATORI	Claudio	14/12/1960	15/12/2020
App. Sc. Q.S.	MORETTI	Arcangelo	06/10/1961	07/10/2021
App. Sc. Q.S.	MAZZA	Michele	24/01/1962	25/01/2022
App. Sc. Q.S.	TEDINO	Damiano	19/03/1962	20/03/2022
App. Sc. Q.S.	DONADIO	Andrea	26/04/1962	27/04/2022
App. Sc. Q.S.	NALIN	Ivan	30/05/1962	31/05/2022
App. Sc. Q.S.	FERRANTE	Domenico	28/07/1962	29/07/2022
App. Sc. Q.S.	DI CICCO	Domenico	03/09/1962	04/09/2022
App. Sc. Q.S.	DE ROSA	Pasquale	14/09/1962	15/09/2022
App. Sc. Q.S.	DE ROBERTIS	Nunzio	25/11/1962	26/11/2022

APPUNTATI IN AUSILIARIA

CONTINGENTE MARE

Grado all'atto del congedo	Cognome	Nome	Data di nascita	Data di collocamento in ausiliaria
App. Sc. Q.S.	MARTELLUCCI	Erasmo	28/03/1959	29/03/2019
App. Sc. Q.S.	D'ANGELO	Antimo	01/03/1960	02/03/2020

23A01109
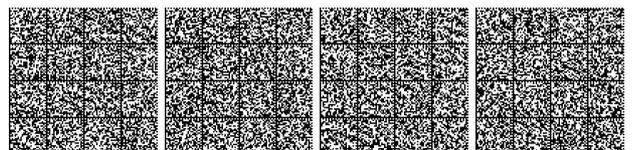
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Avviso pubblico per l'erogazione di un sostegno ai contratti assicurativi degli stock acquicoli a valere sulle risorse della misura 2.57 «Assicurazione degli stock acquicoli» del regolamento (UE) n. 508/2014.

Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - DG pesca marittima e acquacoltura n. n. 22303 del 17 gennaio 2023, registrato dall'ufficio centrale del bilancio al numero 48 in data 6 febbraio 2023 e dalla Corte dei conti al n. 200 in data 16 febbraio 2023, è stato adottato l'avviso pubblico per l'erogazione di un sostegno ai contratti assicurativi degli *stock* acquicoli a valere sulle risorse della misura 2.57, «Assicurazione degli *stock* acquicoli» del regolamento (UE) n. 508/2014 - anno 2023.

Il testo integrale del decreto, comprensivo degli allegati, è consultabile sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al seguente indirizzo: www.politicheagricole.it

23A01110

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 1 del 13 febbraio 2023

Il testo integrale della deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 1 del 13 febbraio 2023 del Comitato nazionale, recante: «Modalità di dimostrazione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.» è consultabile al seguente indirizzo: http:///www.albonazionalegestoriambientali.it

23A01111

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 2 del 13 febbraio 2023

Il testo integrale della deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 2 del 13 febbraio 2023 del Comitato nazionale, recante: «Modello di attestazione dell'idoneità dei veicoli/carrozzerie mobili redatta ai sensi dell'art. 15, comma 4, lettera *b)* del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120, da soggetti non appartenenti all'Unione europea e non in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano. Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 2 del 31 gennaio 2022.» è consultabile al seguente indirizzo: http:///www.albonazionalegestoriambientali.it

23A01112

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Rivalutazione, per l'anno 2023, della misura e dei requisiti economici dell'assegno di maternità

La variazione nella media 2022 dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2023 ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (assegno di maternità) è pari al 8,1 per cento (Comunicato ufficiale dell'ISTAT del 17 gennaio 2023).

Pertanto l'assegno mensile di maternità ai sensi dell'art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2023, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a euro 383,46; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari a euro 19.185,13.

23A01172

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*
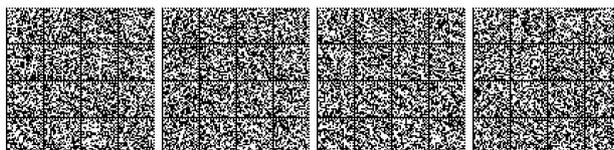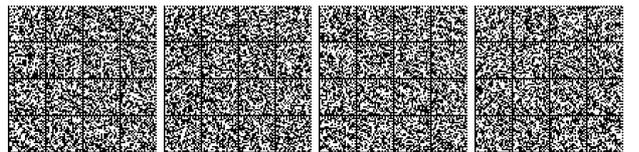
(WI-GU-2023-GU1-048) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
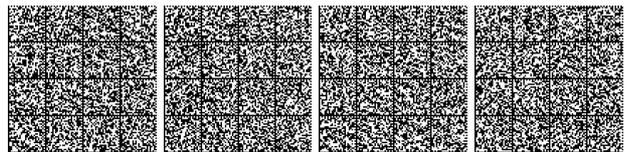
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
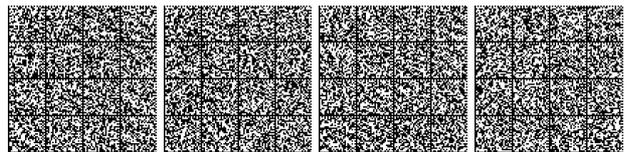
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.